



Documento Internet

Data: 23 gennaio 2017
Per informazioni supplementari: Organo di notifica per prodotti chimici

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera conformemente alla revisione totale dell'OPChim in vigore dal 1° dicembre 2015

Edizione

Elaborata:

- dall'organo comune di notifica per i prodotti chimici dell'UFAM, dell'UFSP e della SECO,
- dalla Divisione prodotti chimici dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),
- dalla divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM),
- dal Settore prodotti chimici e lavoro della Segreteria di Stato dell'economia (SECO),
- dal servizio di omologazione per prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e
- dai servizi cantonali specializzati per i prodotti chimici (Chemsuisse).

Editore:

Sezione REACH e gestione del Rischio; Divisione prodotti chimici dell'UFSP ©

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte

Nota: http://www.disclaimer.admin.ch/basi_legali.html

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera
La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.
Gennaio 2017

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Informazioni generali sulla guida	3
1.2	Introduzione generale alla scheda di dati di sicurezza	3
2	Spiegazioni generali sulla scheda di dati di sicurezza	4
2.1	Per quali sostanze e preparati è necessario redigere una scheda di dati di sicurezza (art. 19 OPChim)?	4
2.2	Per quali sostanze e preparati NON sussiste alcun obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza?	5
2.3	Chi deve compilare una scheda di dati di sicurezza?	6
2.4	A chi deve essere consegnata una scheda di dati di sicurezza (art. 21 OPChim)?	7
2.5	In che forma deve essere consegnata la scheda di dati di sicurezza (art. 21 cpv. 3 OPChim)?	8
2.6	La consegna delle schede di dati di sicurezza deve essere registrata?	8
2.7	In quali lingue deve essere redatta la scheda di dati di sicurezza?	8
2.8	Quali dati devono figurare nella scheda di dati di sicurezza?	9
2.9	La scheda di dati di sicurezza deve essere datata?	10
2.10	Quando devono essere aggiornate le schede di dati di sicurezza (art. 22 OPChim)?	10
2.11	Quando deve essere consegnata successivamente una scheda di dati di sicurezza (art. 22 OPChim)?	10
2.12	In quale misura il regolamento CLP influisce sulla scheda di dati di sicurezza?	11
2.13	Le schede di dati di sicurezza compilate in uno Stato SEE devono essere adeguate alle disposizioni svizzere?	12
2.14	In quale misura il principio Cassis de Dijon influisce sulla redazione delle schede di dati di sicurezza?	12
2.15	Quando è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza anche gli scenari di esposizione?	12
	Allegato I : Esigenze relative alla stesura della scheda di dati di sicurezza	14
	Allegato 2: Rimandi alle esigenze svizzere nella scheda di dati di sicurezza	36
	Esigenze nazionali nella sezione 1:	36
	Esigenze nazionali nella sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento	37
	Esigenze nazionali nella sezione 8: Controllo dell'esposizione e protezione individuale	38
	Esigenze nazionali nella sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento	40
	Esigenze nazionali nella sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione	41
	Allegato 3: Abbreviazioni delle basi giuridiche citate	43
	Allegato 4: Abbreviazioni e definizioni	48
	Allegato 5: Informazioni su Internet	51
	Storia dei cambiamenti in questo documento	53

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

1 Introduzione

1.1 Informazioni generali sulla guida

I titoli abbreviati di leggi, ordinanze e direttive citati nella presente guida sono riportati per esteso nell'allegato 3.

Le abbreviazioni e la terminologia sono invece definite nell'allegato 4.

In Svizzera, al posto del termine «miscela» utilizzato nel regolamento REACH si utilizza in genere il termine «preparato» (all. 1 n. 1 OPChim).

Il termine «fabbricante» utilizzato in Svizzera (art. 2 cpv. 1 lett. b OPChim) raggruppa i termini di fabbricante, fornitore, importatore e utilizzatore impiegati nel regolamento REACH (all. 1 n. 1 OPChim). Quando la presente guida parla di «fabbricante» può quindi trattarsi del vero e proprio fabbricante, del fornitore o dell'importatore della sostanza o del preparato (o di un utilizzatore a valle secondo il diritto UE sempre che l'OPChim rimandi a esso), il quale deve adempiere gli obblighi associati al termine di «fabbricante» utilizzato nell'OPChim.

1.2 Introduzione generale alla scheda di dati di sicurezza

La scheda di dati di sicurezza è uno strumento al servizio degli utilizzatori professionali e i commercianti di sostanze o preparati per adottare le misure necessarie alla protezione della salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla protezione dell'ambiente.

In altre parole, la scheda di dati di sicurezza deve informare sui pericoli di una sostanza o di un preparato e fornire istruzioni per un impiego sicuro (p. es. per l'immagazzinamento, la manipolazione e lo smaltimento).

Per raggiungere il suo scopo è fondamentale che la scheda di dati di sicurezza sia redatta in modo tale da fornire agli utilizzatori istruzioni concrete, applicabili direttamente nella pratica. L'utilizzo di formulazioni standard e riferimenti generali al diritto vigente, senza indicare i contenuti rilevanti, non soddisfa i requisiti previsti per le schede di dati di sicurezza.

Gli scenari di esposizione descritti nella scheda di dati di sicurezza devono inoltre consentire di adottare misure di riduzione dei rischi volte a garantire una protezione efficace della salute e dell'ambiente.

Le disposizioni fondamentali che riguardano la scheda di dati di sicurezza sono sancite agli articoli 16–23 OPChim.

Per la stesura della scheda di dati di sicurezza, l'articolo 20 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 2 numero 3 OPChim rimanda all'allegato II del regolamento REACH. Lo stesso è stato adeguato da ultimo, mediante il regolamento (UE) n. 2015/830 della Commissione, del 28 maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Il regolamento (UE) n. 2015/830 si applica dal 1 ° dicembre 2015, in Svizzera.

La presente guida descrive come deve essere redatta o adattata la scheda di dati di sicurezza per le **sostanze** e i **preparati**, classificati ed etichettati secondo il **regolamento CLP**. A tal scopo si applica in particolare il regolamento (UE) n. 2015/830 (art. 20 cpv. 1 in combinato disposto con l'all. 2 n. 3 OPChim), tenendo comunque conto delle equivalenze svizzere di cui all'allegato 1 numero 1 OPChim.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

È consentito consegnare una scheda di dati di sicurezza attuale dello Spazio economico europeo (SEE) allegando una pagina di copertina o un adattamento delle sezioni corrispondenti, in modo da soddisfare i requisiti specifici della Svizzera.

Gli allegati 1 e 2 della presente guida forniscono istruzioni pratiche per la stesura o l'adattamento delle schede di dati di sicurezza che devono essere consegnate in Svizzera:

- **l'allegato 1** della presente guida corrisponde all'**allegato del regolamento (UE) n. 2015/830 adeguato in generale alle equivalenze svizzere**. Si tratta di uno strumento pratico per chi deve redigere una scheda di dati di sicurezza per il mercato svizzero;
- **l'allegato 2** della presente guida descrive in dettaglio le **sezioni 1, 7, 8, 13 e 15** dell'allegato del regolamento (UE) n. 2015/830, che secondo l'allegato 2 numero 3.2 OPChim devono essere adattate ai requisiti svizzeri. Si tratta quindi di un complemento all'allegato 1 della guida, **utile specialmente per adeguare le schede di dati di sicurezza dello SEE**.

La presente guida spiega inoltre per quali sostanze e preparati deve essere redatta una scheda di dati di sicurezza, chi deve compilarla, come deve essere redatta nonché a chi e in che forma deve essere consegnata.

Lo scopo della presente guida è di contribuire affinché le schede di dati di sicurezza soddisfino le esigenze contenute agli articoli 16–23 e all'allegato 2 numero 3 OPChim.

2 Spiegazioni generali sulla scheda di dati di sicurezza

2.1 Per quali sostanze e preparati è necessario redigere una scheda di dati di sicurezza (art. 19 OPChim)?

Deve essere redatta una scheda di dati di sicurezza per i seguenti preparati e sostanze, inclusi biocidi, prodotti fitosanitari e concimi, se sono forniti a titolo commerciale a persone che li utilizzano a titolo professionale o commerciale (obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 21 OPChim);

- a. sostanze e preparati pericolosi (art. 3 OPChim);
- b. sostanze PBT e sostanze vPvB;
- c. sostanze figuranti nell'allegato 3 OPChim¹;
- d. preparati che non sono pericolosi ai sensi dell'articolo 3 OPChim e che contengono almeno una delle seguenti sostanze:
 1. una sostanza nociva per la salute dell'uomo o per l'ambiente in una:
 - concentrazione singola di $\geq 1,0$ percentuale ponderale (per preparati non gassosi),
 - rispettivamente di $\geq 0,2$ percentuale in volume (per preparati gassosi);
 2. una sostanza PBT o una sostanza vPvB in una concentrazione singola di $\geq 0,1$ percentuale ponderale;
 3. una sostanza che figura nell'allegato 3 OPChim in una concentrazione singola di $\geq 0,1$ percentuale ponderale;
 4. una sostanza per la quale è stato fissato un valore limite d'esposizione sul luogo di lavoro nelle direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE o 2009/161/UE.

Deve essere redatta una scheda di dati di sicurezza anche per i metalli in forma compatta, le leghe e i preparati contenenti polimeri o elastomeri e classificati come pericolosi, a meno che non si tratti di oggetti secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera e OPChim.

¹ Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ripreso dall'elenco delle sostanze candidate dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (art. 59 del regolamento REACH); (<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20141117/index.html>)

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera
La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.
Gennaio 2017

Se questi prodotti rientrano nelle deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura (art. 23 del regolamento CLP e il suo all. I, capi 1.3.1–1.3.4), tutte le informazioni che non devono figurare sull'etichetta devono essere inserite nella scheda di dati di sicurezza.

Nota

Il regolamento CLP contiene i seguenti ulteriori requisiti relativi alla redazione di schede di dati di sicurezza per determinate miscele non pericolose:

- Allegato I, Tabella 3.4.6, Nota 1: *Questo limite di concentrazione per lo scatenamento è utilizzato nell'applicazione di disposizioni particolari per l'etichettatura di cui alla sezione 2.8 dell'allegato II, al fine di proteggere persone già sensibilizzate. Per le miscele contenenti un componente in concentrazione pari o superiore a questo limite è richiesta una scheda di dati di sicurezza. Per le sostanze sensibilizzanti il cui limite di concentrazione specifico è inferiore allo 0,1 per cento, il limite di concentrazione per lo scatenamento di una reazione allergica deve essere fissato a un decimo del limite di concentrazione specifico.*
- Allegato I, Tabella 3.6.2, Nota 1: *Se una sostanza cancerogena di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione $\geq 0,1$ per cento, per tale miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda di dati di sicurezza.*
- Allegato I, Tabella 3.7.2, Nota 1: *Se una sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 o di categoria 2 o una sostanza classificata ai fini degli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è presente come componente nella miscela in concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento, per questa miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda di dati di sicurezza.*

Inoltre i relativi preparati devono essere etichettati con la dicitura EUH210 («Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta») conformemente all'allegato II n. 2.10 del regolamento CLP.

Secondo l'allegato 2 n. 1 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), le ulteriori disposizioni summenzionate relative alla redazione di schede di dati di sicurezza sono vincolanti anche in Svizzera. Per tener maggiormente conto delle esigenze dei destinatari della norma, le disposizioni saranno integrate nell'articolo 19 OPChimic nell'ambito di una prossima revisione (nel diritto europeo questo aggiornamento è già avvenuto il 1° giugno 2015 mediante una modifica dell'articolo 31 del regolamento REACH).

2.2 Per quali sostanze e preparati NON sussiste alcun obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza?

Non deve essere redatta una scheda di dati di sicurezza per:

- i cosmetici ai sensi dell'articolo 35 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso;
- le sostanze e i preparati sotto forma dei seguenti prodotti finiti destinati ai consumatori finali:
 1. derrate alimentari secondo l'articolo 3 della legge sulle derrate alimentari,
 2. medicinali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a e dispositivi medici secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge sugli agenti terapeutici (a meno che le disposizioni corrispondenti richiedano una scheda di dati di sicurezza lo stesso),
 3. alimenti per animali secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza sugli alimenti per animali;
- le armi secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 5 della legge sulle armi;
- le sostanze e i preparati considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 6 della legge sulla protezione dell'ambiente;
- gli esplosivi e i pezzi pirotecnici ai sensi della legge sugli esplosivi, ad eccezione dei pezzi pirotecnici destinati a produrre polveri, gas e nebbia tossici.

Chi fabbrica o importa sostanze e preparati esclusivamente per uso personale non è obbligato a preparare una scheda di dati di sicurezza, ma deve adempiere agli obblighi del controllo autonomo secondo l'articolo 5 OPChim come per tutte le sostanze e preparati. Ai fini del controllo autonomo è

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

necessario preparare i dati essenziali della scheda di dati di sicurezza. Se, tuttavia, una sostanza o un preparato è importato esclusivamente per un uso personale a scopi professionali, l'importatore svizzero deve richiedere una scheda di dati di sicurezza al fabbricante SEE di questa sostanza o di questo preparato (se quest'ultimo non l'ha ancora consegnata).

=> Nota

Può essere opportuno consegnare una scheda di dati di sicurezza con informazioni utili anche per sostanze e preparati non soggetti all'obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza. In questi casi si raccomanda di annotare nella scheda di dati di sicurezza la mancanza di tale obbligo giuridico. Salvo rare eccezioni, per gli oggetti non è auspicata la redazione facoltativa di una scheda di dati di sicurezza.

2.3 Chi deve compilare una scheda di dati di sicurezza?

Se sussiste un obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza (cfr. capitolo 2.4 della guida), il fabbricante è tenuto, ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b OPChim, a redigere la scheda di dati di sicurezza.

Definizione di fabbricante:

1. ogni persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che, a titolo professionale o commerciale, fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati od oggetti;
2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata:
 - con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario,
 - con un nome commerciale proprio,
 - in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, o
 - per un altro impiego;
3. una persona che fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto da un terzo in Svizzera è considerata fabbricante esclusivo se ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera.

La scheda di dati di sicurezza deve essere redatta da una persona competente (cfr. sezione 0.2.3 dell'all. 1 della guida). Attualmente non vige alcun requisito specifico in relazione alle «persone competenti». L'espressione è interpretata nel senso che, in virtù delle sue qualifiche, della sua esperienza e di una formazione continua, la persona (o una combinazione di persone) deve disporre di conoscenze sufficienti per redigere una scheda di dati di sicurezza. Si raccomanda di munirsi di una prova che attesti, se necessario, l'acquisizione e il mantenimento della competenza.

Una persona competente dovrebbe disporre di conoscenze adeguate nelle seguenti discipline: chimica, (eco-)tossicologia, igiene del lavoro, diritto in materia di prodotti chimici, misure di primo soccorso, prevenzione degli infortuni, disposizioni di trasporto, manipolazione e immagazzinamento, smaltimento ecc.

Per poter garantire la massima sicurezza sul posto di lavoro è altamente raccomandabile consultarsi con specialisti in materia di igiene e medicina del lavoro. In generale, la funzione di persona competente può essere affidata a propri collaboratori o a terzi.

La persona competente non deve risiedere presso il fabbricante in Svizzera, ma dovrebbe essere in grado di fornire informazioni in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

L'adeguamento formale di schede di dati di sicurezza provenienti dallo SEE alle equivalenze svizzere (ossia un adeguamento delle equivalenze e delle prescrizioni nazionali, senza modifiche sostanziali del contenuto) non deve essere effettuato da una persona competente conformemente alla definizione di cui sopra.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

Se tuttavia sono apportate o richieste modifiche sostanziali del contenuto della scheda di dati di sicurezza, tale operazione deve essere effettuata da una persona competente.

Per modifiche sostanziali s'intende ad esempio la commercializzazione della sostanza per usi diversi da quelli raccomandati dal fabbricante. In tal caso devono essere elaborati e allegati alla scheda di dati di sicurezza gli scenari di esposizione per tali usi (cfr. punto 2.14 della guida).

(Cfr. anche sezione 1.3 dell'all. 2 della guida)

=> Nota sui biocidi

Per i biocidi vige un accordo (MRA) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (RS 0.946.526.81, cap. 18), secondo il quale il richiedente di un biocida può anche avere sede solo nell'Unione europea o nello SEE e presentare la domanda in Svizzera.

In tal caso, ai fini della stesura della scheda di dati di sicurezza il richiedente equivale al fabbricante secondo l'OPChim e deve pertanto adempiere gli obblighi corrispondenti. Ciò significa che nella sezione 1.3 va indicato l'indirizzo del titolare dell'omologazione con sede nell'UE/nello SEE. Permane tuttavia l'obbligo di attuare gli adeguamenti ai requisiti svizzeri secondo l'allegato 2 numero 3.2 OPChim (p. es. valori MAK per la Svizzera ecc.).

2.4 A chi deve essere consegnata una scheda di dati di sicurezza (art. 21 OPChim)?

Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati per i quali l'articolo 19 OPChim prevede l'obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza (cfr. capitolo 2.1 della presente guida) a utilizzatori professionali e a commercianti, deve consegnare loro una scheda di dati di sicurezza. Nel caso dell'articolo 19 lettera d e nei casi menzionati nella nota del capitolo 2.1, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata su domanda.

Le persone (anche persone giuridiche) a cui va consegnata la scheda di dati di sicurezza non sono definite in maniera più precisa allo scopo di non limitare inutilmente le molteplici relazioni tra fornitori e destinatari da un lato e le diverse forme di organizzazione dei destinatari dall'altro.

Nel quadro delle disposizioni dell'ordinanza, ciò riguarda sia il tipo di fornitura della scheda di dati di sicurezza sia la conservazione e la distribuzione della scheda di dati di sicurezza all'interno dell'azienda (destinatari = utilizzatori professionali e commercianti). Il destinatario si organizzerà in modo tale che la scheda di dati di sicurezza possa raggiungere il suo obiettivo, e cioè fare in modo che le persone che entrano in contatto con i prodotti in questione siano in grado di adottare le misure necessarie a garantire la protezione della salute, la sicurezza sul posto di lavoro e la tutela ambientale. La scheda di dati di sicurezza va quindi conservata fintanto che è conservato o impiegato il prodotto.

Spetta al destinatario distribuire la scheda di dati di sicurezza al o ai servizi giusti.

I destinatari finali della scheda di dati di sicurezza possono essere più persone, a seconda dell'organizzazione interna dell'azienda:

- l'incaricato della sicurezza dell'azienda;
- la persona di contatto per prodotti chimici;
- una persona che dispone di una determinata autorizzazione speciale (p. es. l'autorizzazione per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive (OADAP, RS 814.812.31) e/o
- altre persone.

La disponibilità delle schede di dati di sicurezza nel commercio al dettaglio non è obbligatoria. Se però utilizzatori professionali e commercianti chiedono una scheda di dati di sicurezza al momento dell'acquisto (p. es. presso mercati fai da te, servisol, drogherie o distributori di benzina), questa deve essere consegnata loro entro un termine adeguato (da alcune ore fino a un massimo di due giorni). A

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

tal fine il dettagliante può ad esempio annotare l'indirizzo del cliente e predisporre l'invio della scheda di dati di sicurezza attraverso una centrale.

2.5 In che forma deve essere consegnata la scheda di dati di sicurezza (art. 21 cpv. 3 OPChim)?

Il fornitore è tenuto a consegnare la scheda di dati di sicurezza attivamente. In altre parole, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata effettivamente e non può essere solo messa a disposizione passivamente. Può essere consegnata su carta o in forma elettronica. Su richiesta dell'acquirente la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata su carta.

Per consegna elettronica s'intendono:

- supporti di dati con la scheda di dati di sicurezza in forma elettronica in un formato generalmente accessibile (p. es. file pdf);
- e-mail con allegata la scheda di dati di sicurezza in forma elettronica in un formato generalmente accessibile (p. es. file pdf);
- e-mail con un link specifico, che porti direttamente alla scheda di dati di sicurezza su un sito Internet.

Le seguenti procedure non sono considerate sufficienti per adempiere l'obbligo di consegna:

- pubblicazione della scheda di dati di sicurezza su un sito Internet;
- codice QR sull'etichetta del prodotto;
- e-mail con un link verso un sito Internet generale, in cui occorre cercare e scaricare la scheda di dati di sicurezza.

In questi casi, la scheda di dati di sicurezza è messa a disposizione solo passivamente e non consegnata attivamente. In particolare in questo modo non sono soddisfatti i requisiti relativi all'obbligo di consegna successiva (cfr. capitolo 2.10 della guida).

La pubblicazione supplementare delle schede di dati di sicurezza su Internet è tuttavia espressamente auspicata.

2.6 La consegna delle schede di dati di sicurezza deve essere registrata?

La legislazione in materia di prodotti chimici non prevede alcun obbligo di registrare la consegna delle schede di dati di sicurezza. Il fornitore dovrebbe tuttavia disporre di un sistema che gli consenta di rintracciare la consegna di schede di dati di sicurezza durante i 12 mesi precedenti, allo scopo di poter adempiere l'obbligo di consegna successiva secondo l'articolo 22 capoverso 2 OPChim (cfr. capitolo 2.11).

Anche in vista di eventuali vertenze giudiziarie, valutando i propri rischi l'azienda può giungere alla conclusione di voler documentare e poter dimostrare, se del caso, la consegna delle schede di dati di sicurezza dei propri prodotti conformemente alla legge.

2.7 In quali lingue deve essere redatta la scheda di dati di sicurezza?

La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata nelle lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano) desiderate dall'acquirente. Di comune intesa – e cioè con il consenso sia del fornitore che dell'acquirente – essa può essere consegnata in un'altra lingua. L'allegato alla scheda di dati di sicurezza (scenari di esposizione) – se previsto – può essere redatto in inglese (art. 21 cpv. 3 lett. b OPChim).

Per le schede di dati di sicurezza riguardanti sostanze e preparati immessi sul mercato secondo il principio Cassis de Dijon cfr./, si rimanda al capitolo 2.13 della presente guida.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

2.8 Quali dati devono figurare nella scheda di dati di sicurezza?

La forma della scheda di dati di sicurezza e i contenuti obbligatori delle 16 sezioni e delle relative sottosezioni sono descritti in dettaglio nell'**allegato 1** della presente guida, e **adeguati alle equivalenze svizzere** (all. 1 n. 1 OPChim).

La scheda di dati di sicurezza non può presentare sottosezioni vuote, ad eccezione della sezione 3, dove a seconda del caso deve essere compilata unicamente la sottosezione 3.1 per le sostanze o 3.2 per i preparati.

Secondo l'allegato 2 numero 3.2 OPChim occorre adeguare alle disposizioni svizzere in particolare le **sezioni 1, 7, 8, 13 e 15**. L'**allegato 2** della presente guida descrive in dettaglio i requisiti specifici svizzeri in base ai quali devono essere compilate queste sezioni ed è determinante in particolare per adeguare le schede di dati di sicurezza dello SEE.

Se del caso, alla scheda di dati di sicurezza devono essere allegati gli scenari di esposizione (cfr. capitolo 2.14 della guida)

In sintesi, nelle 16 sezioni devono essere forniti dati sui seguenti temi (cfr. anche parte B dell'all. 1 della guida):

- sezione 1: identificazione del prodotto e della società/impresa
- sezione 2: identificazione dei pericoli
- sezione 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
- sezione 4: misure di primo soccorso
- sezione 5: misure antincendio
- sezione 6: misure in caso di rilascio accidentale
- sezione 7: manipolazione e immagazzinamento
- sezione 8: controllo dell'esposizione / protezione individuale
- sezione 9: proprietà fisiche e chimiche
- sezione 10: stabilità e reattività
- sezione 11: informazioni tossicologiche
- sezione 12: informazioni ecologiche
- sezione 13: considerazioni sullo smaltimento
- sezione 14: informazioni sul trasporto
- sezione 15: informazioni sulla regolamentazione
- sezione 16: altre informazioni

I dati che figurano nella scheda di dati di sicurezza rispecchiano sempre lo stato delle conoscenze del fabbricante o dell'importatore, che ha l'obbligo di raccogliere tutti i dati attuali relativi alla sicurezza di cui dispone la ditta nonché tutti i dati accessibili pubblicamente con un onere adeguato, e di tenerne debitamente conto al momento di redigere la scheda di dati di sicurezza. Non è tenuto a realizzare prove o studi ad hoc. Questo può tuttavia essere necessario in rapporto alla classificazione e all'etichettatura di una sostanza o di un preparato.

È possibile che in una sezione (o sottosezione) non possano essere immesse informazioni (p. es. a causa di dati mancanti o inconcludenti ecc.). Nella corrispondente sezione (o sottosezione) occorre spiegare o indicare il motivo per cui la sezione non è stata compilata.

Nell'ambito della stesura delle schede di dati di sicurezza è utile e raccomandabile tener conto della «Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza», pubblicata dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,
BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera
La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.
Gennaio 2017

Altri indirizzi Internet per informazioni ed esempi sull'argomento «scheda di dati di sicurezza» sono enumerati nell'allegato 5 della presente guida.

2.9 La scheda di dati di sicurezza deve essere datata?

L'indicazione della data permette agli utilizzatori di valutare l'attualità delle schede di dati di sicurezza e di distinguere le versioni precedenti di una scheda di dati di sicurezza dalla sua versione attuale. Per questo motivo le schede vanno sempre munite della data di stesura sulla prima pagina. Per le schede di dati di sicurezza rielaborate, la data di stesura va sostituita con la data di rielaborazione (con l'indicazione «*Revisione: (data)*»).

Devono inoltre essere indicati il numero della versione, il numero della revisione nonché la data di entrata in vigore della versione modificata o altre indicazioni relative alla versione sostituita (cfr. sezione 0.2.5 nell'all. 1 della guida).

2.10 Quando devono essere aggiornate le schede di dati di sicurezza (art. 22 OPChim)?

Le schede di dati di sicurezza devono essere adeguate immediatamente quando:

- sono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulle misure di gestione dei rischi o emergono nuove informazioni sui pericoli;
- nell'UE o in Svizzera è modificata o introdotta per la prima volta una classificazione ufficiale;
- emergono nuovi risultati che comportano una riclassificazione e/o una rietichettatura o una prima classificazione;
- sono modificati o fissati per la prima volta valori limite concernenti il posto di lavoro (p. es. valori MAK della SUVA);
- alla scheda di dati di sicurezza devono essere allegati scenari di esposizione (art. 16 OPChim);
- una sostanza o un preparato sono rietichettati secondo il regolamento CLP e di conseguenza la scheda di dati di sicurezza deve essere adeguata al nuovo formato del regolamento (UE) n. 453/2010.

Le schede di dati di sicurezza che sono state redatte prima del 1 dicembre 2015, e che non soddisfano ancora le esigenze del regolamento (UE) n. 2015/830 devono essere adeguate al più tardi entro il 1° giugno 2017.

Le revisioni devono figurare in quanto tali sulla prima pagina (data della revisione, versione, data di entrata in vigore -> cfr. capitolo 2.8 e sezione 0.2.5 nell'all. 1 della guida). Nella sezione 16 o in altro punto adeguato della scheda di dati di sicurezza devono essere fornite informazioni sulle modifiche.

Anche se il regime giuridico non subisce modifiche, si raccomanda di verificare a intervalli regolari l'attualità del contenuto delle schede di dati di sicurezza per le sostanze e i preparati e, se necessario, di adattarlo. La scelta del momento in cui effettuare tali verifiche è appannaggio del fabbricante o dell'importatore.

2.11 Quando deve essere consegnata successivamente una scheda di dati di sicurezza (art. 22 OPChim)?

Dopo ogni aggiornamento in seguito a nuove conoscenze relative alla sicurezza, alla protezione della salute e dell'ambiente, queste informazioni devono essere trasmesse gratuitamente all'utilizzatore.

La nuova versione della scheda di dati di sicurezza va trasmessa a tutti gli utilizzatori professionali o commerciali ai quali negli ultimi dodici mesi è stata fornita la sostanza o il preparato in questione e consegnata la relativa scheda di dati di sicurezza. In altre parole, il fornitore deve disporre di un elenco attuale dei destinatari.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

Deroghe

- La scheda di dati di sicurezza non deve essere consegnata successivamente in caso di aggiornamento dettato unicamente dalla nuova etichettatura secondo il regolamento CLP e dall'adeguamento al nuovo formato del regolamento (UE) n. 453/2010. In tal caso, la scheda di dati di sicurezza deve solo essere consegnata ai destinatari futuri.
- L'obbligo di consegna successiva non si applica alle schede di dati di sicurezza consegnate nel commercio al dettaglio.

2.12 In quale misura il regolamento CLP influisce sulla scheda di dati di sicurezza?

Dal 1° giugno 2015, le sostanze e i preparati devono essere classificati ed etichettati esclusivamente secondo il regolamento CLP (art. 6, 7 e 10 OPChim). Pertanto, a partire dalla stessa data, i dati corrispondenti contenuti nella scheda di dati di sicurezza continueranno a sottostare esclusivamente a questo regolamento.

La classificazione secondo il regolamento CLP comprende:

- la classe di pericolo,
- la categoria di pericolo,
- le indicazioni di pericolo (H) per esteso o sotto forma di codice con un rimando al testo completo nella sezione 16.

Gli elementi dell'etichetta secondo il regolamento CLP comprendono:

- i pittogrammi di pericolo,
- le avvertenze,
- le indicazioni di pericolo (H) per esteso o sotto forma di codice con un rimando al testo completo nella sezione 16,
- i consigli di prudenza (P) per esteso² o sotto forma di codice con un rimando al testo completo nella sezione 16,
- ulteriori elementi determinanti dell'etichetta (secondo l'art. 25 del regolamento CLP sotto «Informazioni supplementari sull'etichetta»).

=> Nota: nella scheda di dati di sicurezza, i pittogrammi di pericolo non devono essere riprodotti a colori, ma semplicemente in bianco e nero.

Anche l'etichettatura particolare secondo l'allegato 1.17 numero 4 ORRPChim (numero dell'autorizzazione o numero dell'autorizzazione UE per le sostanze soggette ad autorizzazione e i preparati contenenti tali sostanze) è un elemento obbligatorio dell'etichetta e deve figurare nella sezione 2.2 della scheda di dati di sicurezza.

² Nella scelta dei consigli di prudenza secondo gli articoli 22 e 28 paragrafo 3 CLP, i fabbricanti possono combinare i consigli di prudenza della tabella di cui all'allegato IV CLP, tenendo in considerazione la chiarezza e la comprensibilità del consiglio di prudenza.

Dove il testo è posto tra parentesi quadre [...] in un consiglio di prudenza, ciò indica che il testo tra parentesi non è adeguato in ogni caso e deve essere impiegato solo in determinate circostanze. In questi casi, le condizioni di utilizzo che spiegano quando impiegare il testo vengono fornite nell'allegato IV del regolamento CLP.

Quando compare una barra retroversa o un segno diagonale [/] in un consiglio di prudenza, ciò sta a indicare che deve essere compiuta una scelta tra le frasi separate dai segni, conformemente alle indicazioni fornite nell'allegato IV del regolamento CLP (p. es. P280 «Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi»).

Quando tre punti di sospensione [...] compaiono nel testo di un consiglio di prudenza, i dettagli sulle informazioni da fornire di cui all'allegato IV del regolamento CLP devono essere completati dal fabbricante. Cfr. anche le frasi P all'indirizzo Internet: <https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle/kennzeichnung.html>.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

2.13 Le schede di dati di sicurezza compilate in uno Stato SEE devono essere adeguate alle disposizioni svizzere?

Le schede di dati di sicurezza che soddisfano pienamente i requisiti fissati dal regolamento REACH sono considerate conformi in Svizzera se le **sezioni**:

- **1** (identificazione del prodotto e della società/impresa),
- **7** (manipolazione e immagazzinamento),
- **8** (controllo dell'esposizione e protezione individuale),
- **13** (considerazioni sullo smaltimento) e
- **15** (informazioni sulla regolamentazione)

sono state adeguate alle esigenze svizzere descritte nell'allegato 1 numero 1 OPChim in connessione con allegato 2 numero 3.2 OPChim.

L'**allegato 2** della presente guida descrive in dettaglio i requisiti svizzeri specifici in base ai quali devono essere adeguate le sezioni 1, 7, 8, 13 e 15 ed è utile in particolare per adeguare le schede di dati di sicurezza dello SEE.

Aniché adeguare le singole sezioni della scheda di dati di sicurezza, vi è anche la possibilità di redigere una pagina di copertina su cui figurino i complementi necessari per la Svizzera (conformemente all'all. 2 della guida) e di allegare tale pagina alla scheda di dati di sicurezza compilata in uno Stato SEE, a condizione che la copertina formi un'unità con la scheda di dati di sicurezza sia in caso di consegna su carta che in caso di trasmissione elettronica.

2.14 In quale misura il principio Cassis de Dijon influisce sulla redazione delle schede di dati di sicurezza?

Per le sostanze e i preparati (per i quali l'art. 19 OPChim prevede la stesura di una scheda di dati di sicurezza) immessi sul mercato secondo il principio Cassis de Dijon (art. 16a LOTC e art. 2 lett. a n. 3 OIPPE), la scheda di dati di sicurezza compilata correttamente dal fabbricante dello SEE deve essere adattata ai requisiti svizzeri come descritto al punto 2.12 della presente guida.

Le schede di dati di sicurezza dello SEE completate nel caso di sostanze e preparati pericolosi devono essere redatte e consegnate nella o nelle lingue ufficiali del luogo³ in cui il prodotto è immesso in commercio (art. 16e cpv. 2 LOTC) e non possono essere redatte in un'altra lingua nazionale desiderata dal destinatario.

Il principio Cassis de Dijon influenza quindi unicamente la lingua in cui è redatta e deve essere consegnata la scheda di dati di sicurezza, ma non la forma e il contenuto della scheda di dati di sicurezza.

2.15 Quando è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza anche gli scenari di esposizione?

Conformemente all'articolo 20 OPChim, per ogni utilizzazione identificata della sostanza in Svizzera è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza anche gli scenari di esposizione che sono contenuti nella relazione sulla sicurezza chimica (art. 28 OPChim) oppure che vengono stilati giusta l'articolo 16 OPChim.

Questa disposizione riguarda:

- le sostanze nuove soggette ad obbligo di notifica corrispondenti ai criteri di cui all'articolo 14 paragrafo 4 del regolamento REACH menzionati sotto, in una quantità determinante di **10 tonnellate** o più all'anno (secondo l'art. 25 OPChim);

³ La o le lingue del luogo sono stabilite nella legislazione cantonale e comunale.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

- le vecchie sostanze corrispondenti ai criteri di cui all'articolo 14 paragrafo 4 del regolamento REACH menzionati sotto che in Svizzera vengono distribuite a terzi come tali in una quantità totale di **10 tonnellate** o più all'anno;
- le sostanze per le quali sono stati elaborati scenari di esposizione, che sono state acquistate e fornite a terzi a titolo commerciale per un uso non previsto dal fabbricante in una quantità di **1 tonnellata** o più all'anno;

in questo caso spetta alla persona che acquista le sostanze elaborare uno scenario di esposizione per l'uso da essa previsto e adeguare la scheda di dati di sicurezza. Le misure di attenuazione dei rischi descritte devono garantire una protezione efficace della salute e dell'ambiente.

=> Nota: se una tale sostanza è impiegata per formulare un preparato e quest'ultimo è fornito a terzi, le misure di attenuazione dei rischi corrispondenti devono figurare nella scheda di dati di sicurezza (p. es. nella sezione 7.3), ma non occorre allegare gli scenari di esposizione per il preparato.

Per le deroghe a quest'obbligo si rimanda all'articolo 16 capoverso 3 OPChim.

Il rapporto sulla sicurezza chimica contiene scenari di esposizione (rispettivamente per le sostanze esistenti devono essere elaborati scenari di esposizione) solo se la sostanza corrisponde ai criteri di cui all'articolo 14 paragrafo 4 del regolamento REACH. Tali criteri sono i seguenti:

- a) classi di pericolo⁴ da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
 - b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
 - c) classe di pericolo 4.1;
 - d) classe di pericolo 5.1;
- o se la sostanza è valutata PBT o vPvB.

=> Nota: per elaborare uno scenario di esposizione si raccomanda di fare appello a uno specialista in medicina o igiene del lavoro, in modo da garantire la protezione dei lavoratori.

Per le sostanze immesse sul mercato svizzero in quantità comprese tra 10 e 100 tonnellate all'anno, conformemente all'articolo 93 capoverso 4 OPChim il fabbricante deve adempiere l'obbligo di cui all'articolo 16 OPChim di elaborare gli scenari di esposizione entro il 1° giugno 2018.

⁴ Le classi o categorie di pericolo (secondo l'all. I del regolamento CLP) corrispondenti all'elenco sono le seguenti: (a) esplosivi (2.1), gas infiammabili (2.2), aerosol infiammabili (2.3), gas comburenti (2.4), liquidi infiammabili (2.6), solidi infiammabili (2.7), sostanze e miscele autoreattive tipo A e B (2.8 A + B), liquidi piroforici (2.9), solidi piroforici (2.10), sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili (2.12) liquidi comburenti categorie 1 e 2 (2.13 1 + 2), solidi comburenti categorie 1 e 2 (2.14 1 + 2), perossidi organici dal tipo A al tipo F (2.15 da A a F incluso); (b) tossicità acuta (3.1), corrosione/irritazione cutanea (3.2), gravi danni agli occhi/irritazione agli occhi (3.3), sensibilizzazione respiratoria o della pelle (3.4), mutagenicità delle cellule germinali (3.5), cancerogenicità (3.6) [3.7, 3.8 come sopra], tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta (3.9), pericolo di aspirazione (3.10); (c) pericoloso per l'ambiente idrico (4.1); (d) pericoloso per lo strato di ozono (5.1).

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017



Allegato I : Esigenze relative alla stesura della scheda di dati di sicurezza Per le sostanze i preparati del 1o dicembre 2015

Nota:

Per elaborare il presente allegato, il regolamento 2015/830 (che sostituisce l'allegato II del regolamento REACH) è stato adattato interamente alle esigenze svizzere in virtù dell'OPChim (Stato 1° dicembre 2015).

PARTE A

0.1. Introduzione

- 0.1.1. Il presente allegato definisce le prescrizioni che il fabbricante deve rispettare per la compilazione della scheda di dati di sicurezza che viene fornita per una sostanza o un preparato in conformità all'articolo 21 OPChim.
- 0.1.2. Le informazioni presentate nella scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica (articolo 28°OPChim), quando tale relazione è prescritta o disponibile (art. 49 cpv. c. n. 9 OPChim) Quando una relazione sulla sicurezza chimica viene elaborata o procurata oppure degli scenari d'esposizione sono stati elaborati (art. 16°OPChim), i corrispondenti scenari d'esposizione devono essere riportati in un allegato della scheda di dati di sicurezza. Quest'allegato può essere redatto in lingua inglese (art. 21 cpv. 3 lett. b OPChim)

0.2. Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della scheda di dati di sicurezza

- 0.2.1. La scheda di dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell'ambiente. Chi compila la scheda di dati di sicurezza deve tenere presente che tale scheda deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di un preparato e fornire informazioni su come stoccare, manipolare e smaltire in modo sicuro la sostanza o il preparato in questione.
- 0.2.2. Le informazioni contenute nelle schede di dati di sicurezza devono inoltre rispettare le disposizioni previste dalla legislazione sulla protezione dei lavoratori. In particolare, la scheda di dati di sicurezza deve consentire ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi siano presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso.
- 0.2.3. Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fabbricanti di sostanze e preparati devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, comprendente anche corsi di aggiornamento.
- 0.2.4. Il linguaggio utilizzato nella scheda di dati di sicurezza deve essere semplice, chiaro e preciso ed evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Non devono essere usate indicazioni quali "può essere pericoloso", "nessun effetto sulla salute", "sicuro nella maggior

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,
BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera
La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.
Gennaio 2017

parte delle condizioni di utilizzo" o "innocuo" o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o il preparato non è pericoloso o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o preparato.

- 0.2.5. La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina.

Quando una scheda di dati di sicurezza è stata sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all'attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. Per le schede di dati di sicurezza sottoposte a revisione, la data di compilazione identificata quale "Revisione: (data) " nonché il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi altra indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare sulla prima pagina.

0.3. Formato della scheda di dati di sicurezza

- 0.3.1. La scheda di dati di sicurezza non è un documento di lunghezza prestabilita. La lunghezza della scheda di dati di sicurezza è commisurata ai pericoli connessi con la sostanza o il preparato e alle informazioni disponibili.

- 0.3.2. Tutte le pagine della scheda di dati di sicurezza, inclusi gli eventuali allegati, vanno numerate e devono contenere un'indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio "pagina 1 di 3") oppure un riferimento ad eventuali pagine successive (ad esempio "continua alla pagina successiva" oppure "fine della scheda di dati di sicurezza").

0.4. Contenuto della scheda di dati di sicurezza

Le informazioni richieste dal presente allegato vanno inserite nella scheda di dati di sicurezza, se applicabili e disponibili, nelle pertinenti sottosezioni elencate nella parte B. La scheda di dati di sicurezza non deve contenere sottosezioni prive di testo.

0.5. Altre prescrizioni relative alle informazioni

In taluni casi in considerazione di un'ampia gamma di proprietà delle sostanze e dei preparati.

, può essere necessario inserire nelle sottosezioni pertinenti ulteriori informazioni disponibili.

Per rispondere alle esigenze dei marittimi e di altri lavoratori del settore dei trasporti in caso di trasporto alla rinfusa di merci pericolose a bordo di navi per carichi alla rinfusa adibite alla navigazione marittima o interna o di navi cisterna soggette a normative nazionali o dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), sono richieste ulteriori informazioni ambientali e di sicurezza. La sottosezione 14.7. raccomanda di includere informazioni fondamentali relative alla classificazione quando tali carichi sono trasportati alla rinfusa, in conformità all'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, del 1973, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL), e al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi (International Bulk Chemical Code) (codice IBC). Inoltre, le navi che trasportano alla rinfusa petrolio od olio combustibile, secondo la definizione di cui all'allegato I della convenzione MARPOL, o che si approvvigionano di olio combustibile sono tenute, prima del carico, a dotarsi di una "scheda di dati di sicurezza" in conformità alla risoluzione del Comitato per la sicurezza marittima (CSM) dell'IMO dal titolo "Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel" (Raccomandazioni per le schede di dati di sicurezza dei materiali (MSDS) per il carico di petrolio e olio combustibile di cui all'allegato I della convenzione MARPOL) [MSC.286(86)]. Per tale motivo, al fine di disporre di un'unica scheda di dati di sicurezza armonizzata ad uso marittimo e non marittimo, le disposizioni aggiuntive della risoluzione MSC.286(86) possono essere incluse, all'occorrenza, nella scheda di dati di sicurezza per il trasporto marittimo dei carichi e dei combustibili marini di cui all'allegato I della convenzione MARPOL.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

0.6. Unità

Devono essere impiegate le unità di misura di cui alla Legge del 17 giugno 2011⁵ sulla metrologia e relative ordinanze nell'ambito dei pesi e delle misure.

0.7. Casi particolari

Le schede di dati di sicurezza sono richieste anche nei casi particolari di cui al regolamento (CLP, allegato I, paragrafo 1.3, all'eccezione del paragrafo 1.3.5. (sostanze esplosive secondo la legge sugli esplosivi, RS 941.41) per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura.

1. SEZIONE 1: identificazione della sostanza/preparato del preparato e della società/impresa

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza prescrive le modalità di identificazione della sostanza o del preparato e le modalità con cui devono essere indicati nella scheda di dati di sicurezza gli usi pertinenti identificati, il nome del fabbricante della sostanza o del preparato e i dati di contatto del fornitore della sostanza o del, preparato, compreso un contatto in caso di emergenza.

1.1. Identificatore del prodotto

L'identificatore del prodotto deve essere indicato in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento CLP per le sostanze e in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento CLP per i preparati e come riportato sull'etichetta nella lingua della scheda di dati di sicurezza (art. 21 al. 3 OPChim).

È possibile fornire un'unica scheda di dati di sicurezza relativa a più di una sostanza o preparato se le informazioni contenute in detta scheda soddisfano le prescrizioni del presente allegato per ciascuna/o di tali sostanza o preparato.

Altri mezzi d'identificazione

Si possono indicare anche altri nomi o sinonimi con i quali la sostanza o preparato sono etichettati o comunemente noti, quali nomi alternativi, numeri, codici prodotto della società o altri identificatori unici.

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati

Devono essere indicati almeno gli usi identificati pertinenti per il destinatario o i destinatari della sostanza o del preparato. Si tratta di una breve descrizione dell'uso cui è destinata la sostanza o il preparato, ad esempio "ritardante di fiamma", "antiossidante".

Devono essere inoltre elencati, se del caso, gli usi sconsigliati dal fabbricante, con indicazione del motivo. Non è necessario che l'elenco sia esaustivo.

Quando uno scenario d'esposizione deve essere accluso alla scheda di dati di sicurezza, le informazioni di questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con gli usi identificati nello scenario di esposizione citato nell'allegato della scheda di dati di sicurezza (cfr. anche l'allegato 2 della presente guida).

1.3. Informazioni sul fabbricante che fornisce la scheda di dati di sicurezza

Il fabbricante, deve essere identificato. Va indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono del fabbricante, nonché l'indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.

Si possono anche fornire delle informazioni riguardanti il fabbricante straniero (per maggiori dettagli, cfr. l'allegato II della presente guida)

1.4. Numero telefonico di emergenza

Devono essere indicati i riferimenti a servizi d'informazione in caso di emergenza, come minimo il numero di telefono del Tox Info Suisse (tel. 145 - art. 79 OPChim). Il fabbricante

⁵ RS 941.20

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

può proporre il proprio servizio d'emergenza a condizione di avere le competenze necessarie. Va indicato chiaramente se tali servizi funzionano solo in determinate ore o se vengono forniti solo specifici tipi di informazioni. (per maggiori informazioni riferirsi all'allegato 2 della presente guida)

2. SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i pericoli connessi con la sostanza o il preparato e fornisce le avvertenze appropriate riguardo a tali pericoli.

2.1. Classificazione della sostanza o del preparato

Per le sostanze va indicata la classificazione secondo l'art. 6 e per i preparati secondo articolo 7 OPChim.

Se il preparato non soddisfa i criteri di classificazione, questo va indicato chiaramente. Le informazioni relative alle sostanze contenute nel preparato sono fornite nella sottosezione 3.2.

Se la classificazione, incluse le indicazioni di pericolo, non è riportata per esteso, si deve fare riferimento alla sezione 16, dove va fornito il testo integrale di ogni classificazione, comprese tutte le indicazioni di pericolo.

I principali effetti avversi fisico chimici, per la salute umana e per l'ambiente devono essere elencati conformemente alle sezioni da 9 a 12 della scheda di dati di sicurezza, in modo tale da consentire anche a chi non sia esperto di identificare i pericoli connessi alla sostanza o al preparato.

2.2. Elementi dell'etichetta

In base alla classificazione, si devono indicare sull'etichetta, in applicazione dei articoli 10 e 11 OPChim, come minimo le seguenti informazioni:

pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. Il pittogramma a colori di cui al regolamento CLP può essere sostituito da una riproduzione grafica del pittogramma di pericolo completo, in bianco e nero, oppure da una riproduzione grafica del solo simbolo.

Sull'etichetta vanno indicati gli elementi d'etichettatura prescritti dall'altri atti legislativei svizzeri (come ORRPChim, OBioc, OPF).

2.3. Altri pericoli

Devono essere fornite informazioni che consentano di stabilire se la sostanza o del preparato soddisfa i criteri per l'identificazione delle sostanze PBT o vPvB in conformità all'art. 4°OPChim,.

Devono essere fornite informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli generali della sostanza o del preparato, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l'indurimento o la trasformazione, polverosità, proprietà esplosive che non soddisfano i criteri di classificazione di cui all'allegato I, parte 2, sezione 2.1, del regolamento CLP, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensità di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico. L'indicazione "può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione" è appropriata nel caso di un pericolo di esplosione di polveri.

3. SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive l'identità chimica degli ingredienti della sostanza o del preparato, comprese le impurezze e gli additivi stabilizzanti come di seguito indicato. Devono essere indicate le informazioni di sicurezza appropriate e disponibili in merito alla chimica delle superfici.

3.1. Sostanze

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

L'identità chimica del principale costituente della sostanza deve essere fornita indicando almeno l'identificatore del prodotto o uno degli altri mezzi di identificazione elencati alla sottosezione 1.1.

L'identità chimica di eventuali impurezze, additivi stabilizzanti o singoli costituenti diversi dal costituente principale, a sua volta classificato e che contribuisce alla classificazione della sostanza, va indicata nel modo seguente:

a) identificatore del prodotto, in conformità all'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento CLP;

b) se l'identificatore del prodotto non è disponibile, uno degli altri nomi (nome comune, nome commerciale, abbreviazione) o numeri di identificazione.

Il fabbricante di sostanze può scegliere di elencare anche tutte le sostanze costituenti, comprese quelle non classificate.

In questa sottosezione possono essere fornite anche informazioni su sostanze multi-componenti.

3.2. Preparati

Per almeno tutte le sostanze di cui ai punti 3.2.1 o 3.2.2 devono essere indicati l'identificatore del prodotto, la concentrazione o gli intervalli di concentrazione e la classificazione. Il fabbricante dei preparati può scegliere di elencare anche tutte le sostanze contenute nella preparato, incluse quelle che non soddisfano i criteri di classificazione. Queste informazioni devono permettere al destinatario di identificare facilmente i pericoli che presentano le sostanze contenute nel preparato. I pericoli del preparato stesso devono essere indicati nella sezione 2.

Le concentrazioni delle sostanze preparato nel preparato si descrivono in uno dei seguenti modi:

a) percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile;

b) intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile.

Se si indicano intervalli di percentuali, i pericoli per la salute e per l'ambiente devono descrivere gli effetti della concentrazione più elevata di ogni ingrediente.

Se sono noti gli effetti del preparato in quanto tale, le relative informazioni devono essere indicate alla sezione 2.

Qualora sia autorizzato l'uso di una denominazione chimica alternativa in conformità all'art. 14 OPChim, tale denominazione può essere impiegata.

3.2.1 Per i preparati che soddisfano i criteri di classificazione in conformità all'art.7 OPChim, devono essere indicate le seguenti sostanze e la loro concentrazione o il loro intervallo di concentrazione nel preparato:

a) le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente a norma del art. 3 OPChim, quando sono presenti in concentrazioni pari o superiori al più basso dei seguenti valori:

ia) i valori soglia generici di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I del regolamento CLP;

ib) i limiti di concentrazione generici indicati nell'allegato I, parti da 3 a 5, del regolamento CLP, prendendo in considerazione le concentrazioni specifiche indicate nelle note di determinate tabelle di cui alla parte 3 in relazione all'obbligo di rendere disponibile, su richiesta, la scheda di dati di sicurezza per la miscela, e per il pericolo in caso di aspirazione [sezione 3.10 dell'allegato I del regolamento CLP] $\geq 10\%$;

ii) i limiti di concentrazione specifici indicati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento CLP;

iii) il valore soglia generico di cui all'allegato I, tabella 1.1 del regolamento CLP, adattato in base al metodo di calcolo di cui all'allegato I sezione 4.1 di detto regolamento qualora un fattore M sia stato fissato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento CLP;

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

- iv) i limiti di concentrazione specifici indicati nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui al regolamento CLP;
 - v) i limiti di concentrazione indicati nell'allegato II del regolamento CLP;
 - viii) il valore soglia generico di cui all'allegato I, tabella 1.1, del regolamento CLP, adattato in base al calcolo di cui all'allegato I, sezione 4.1 di detto regolamento, qualora un fattore M sia stato indicato nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui al regolamento CLP;
- b) le sostanze per le quali esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro prescritte dalla Unione europea, che non siano già incluse nella lettera a);
- c) le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all'art 4°OPChim, oppure le sostanze comprese nell'elenco stabilito in conformità all'allegato 3 OPChim, per motivi diversi dai pericoli indicati alla lettera a), se la concentrazione di una singola sostanza è pari o superiore allo 0,1 %.
- 3.2.2. Per i preparati che non soddisfano i criteri di classificazione in conformità all'articolo 7 OPChim,, devono essere indicate le sostanze presenti in concentrazioni singole uguali o superiori alle seguenti, unitamente alla loro concentrazione o al loro intervallo di concentrazione:
- a) 1 % in peso per i preparati non gassosi e 0,2 % in volume per i preparati gassosi per:
 - i) le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l'ambiente ai sensi del art. 3 OPChim; oppure
 - ii) le sostanze per le quali a livello dell'Unione sono stati fissati limiti di esposizione nei luoghi di lavoro;
 - b) 0,1 % in peso per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche secondo i criteri di cui all'art. 4°OPChim, per le sostanze molto persistenti o molto bioaccumulabili secondo i criteri di cui all'art. 4°OPChim, oppure per le sostanze incluse nell'elenco stabilito in applicazione dell'allegato 3 OPChim, per motivi diversi dai pericoli di cui alla lettera a).
- 3.2.3. Per le sostanze di cui alla sottosezione 3.2 deve essere inoltre indicata la classificazione della sostanza secondo l'art. 6 OPChim, compresi le classi di pericolo e i codici di categoria, nonché le indicazioni di pericolo corrispondenti ai loro pericoli fisici, per la salute umana e per l'ambiente. Le indicazioni di pericolo non devono necessariamente essere riportate per intero in tale sezione; è sufficiente indicare i rispettivi codici. Qualora non siano riportate per esteso, va fatto riferimento alla sezione 16, in cui deve essere riportato il testo completo delle pertinenti indicazioni di pericolo. Se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione, deve essere descritto il motivo per il quale tale sostanza è indicata nella sottosezione 3.2 nel modo seguente: "sostanza vPvB non classificata" o "sostanza con un limite di esposizione sul posto di lavoro fissato dalla SUVA".
- 3.2.4. Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2. deve essere fornita la denominazione e, se disponibile, un numero d'identificazione (p.es. il numero di registrazione dello SEE)
Il numero CE, se disponibile, deve essere indicato in conformità al regolamento CLP. Possono anche essere indicati il numero CAS e la denominazione IUPAC, se disponibili.
Per le sostanze indicate in questa sottosezione con una denominazione chimica alternativa in conformità all'articolo 14 OPChim, non è necessario indicare il numero di registrazione, il numero CE né altri identificatori chimici precisi.

4. SEZIONE 4: misure di primo soccorso

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le prime cure in modo che una persona non esperta possa comprenderle ed eseguirle senza avvalersi di attrezzature sofisticate e senza disporre di un'ampia gamma di medicinali. Nelle istruzioni va specificato se è necessario consultare un medico, e con quale urgenza.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- 4.1.1. Le istruzioni per il primo soccorso vanno suddivise secondo le pertinenti vie di esposizione.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,
BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera
La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.
Gennaio 2017

Per ogni via d'esposizione inalatoria, cutanea, per contatto con gli occhi e per ingestione deve essere indicata la procedura da seguire..

- 4.1.2. Devono essere fornite raccomandazioni per stabilire se:
- a) sia necessario consultare immediatamente un medico e se vi sia la possibilità di effetti ritardati successivi all'esposizione;
 - b) sia consigliato spostare l'individuo esposto dal luogo di esposizione all'aria aperta;
 - c) sia consigliato togliere e manipolare gli indumenti e le scarpe dell'individuo esposto; e
 - d) sia consigliato, per chi presta le prime cure, indossare dispositivi di protezione individuale.

4.2. **Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Devono essere fornite informazioni sintetiche sui principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati, dovuti all'esposizione.

4.3. **Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Ove necessario, devono essere fornite informazioni su test clinici e sul monitoraggio medico per gli effetti ritardati, e informazioni dettagliate specifiche sugli antidoti (se noti) e sulle controindicazioni.

Per alcune sostanze o preparati può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul luogo di lavoro mezzi speciali per consentire un trattamento specifico ed immediato.

5. **SEZIONE 5: misure antincendio**

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le prescrizioni relative al contrasto di incendi causati dalla sostanza o del preparato o che si manifestano in prossimità della sostanza o del preparato..

5.1. **Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei:

devono essere fornite informazioni sui mezzi di estinzione idonei.

Mezzi di estinzione non idonei:

Si deve indicare se eventuali mezzi di estinzione siano inadeguati in una determinata situazione legata alla sostanza o al preparato (ad esempio, evitare mezzi ad alta pressione che potrebbero provocare la formazione di una miscela polvere-aria potenzialmente esplosiva).

5.2. **Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato**

Devono essere fornite informazioni sui pericoli che possono derivare dalla sostanza dal preparato, quali i prodotti di combustione pericolosi che si formano quando la sostanza o il preparato brucia, ad esempio "può produrre fumi tossici di monossido di carbonio in caso di combustione" oppure "produce ossidi di zolfo e azoto in caso di combustione".

5.3. **Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Devono essere fornite raccomandazioni su eventuali misure di protezione da adottare durante l'estinzione degli incendi, ad esempio "raffreddare i contenitori con getti d'acqua" e sui dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi, quali stivali, tute, guanti, protezioni per gli occhi e per il volto e respiratori.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

6. **SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza illustra la risposta adeguata in caso di fuoriuscite, dispersione o rilascio, onde prevenire o minimizzare gli effetti avversi per le persone, i beni e l'ambiente. Va fatta una distinzione tra le misure da adottare in caso di grandi o piccole fuoriuscite, qualora il volume della fuoriuscita abbia un impatto significativo sul pericolo. Se le procedure per il contenimento ed il recupero prevedono pratiche diverse, tali pratiche devono essere indicate nella scheda di dati di sicurezza.

6.1. **Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

6.1.1. *Per chi non interviene direttamente*

Devono essere fornite raccomandazioni relative alla fuoriuscite e ai rilasci accidentali della sostanza o del preparato quali:

- a) indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda di dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali;
- b) rimuovere le fonti di accensione, predisporre un'adeguata ventilazione e controllare le polveri; e
- c) procedure di emergenza, quali la necessità di evacuare l'area di pericolo o di consultare un esperto.

6.1.2. **Per chi interviene direttamente**

Vanno fornite raccomandazioni relative al materiale adeguato per gli indumenti protettivi personali (ad esempio "adeguato: butilene"; "non adeguato: PVC").

6.2. **Precauzioni ambientali**

Devono essere fornite raccomandazioni sulle eventuali precauzioni ambientali da prendere in relazione a fuoriuscite e rilasci accidentali della sostanza o del preparato, ad esempio tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

6.3. **Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

6.3.1. Devono essere fornite opportune raccomandazioni su come contenere una fuoriuscita. Le tecniche di contenimento adeguate possono comprendere:

- a) cunette di raccolta, copertura degli scarichi;
- b) procedure di copertura isolante (capping).

6.3.2. Devono essere fornite opportune raccomandazioni su come bonificare una fuoriuscita. Le procedure di bonifica adeguate possono comprendere:

- a) tecniche di neutralizzazione;
- b) tecniche di decontaminazione;
- c) materiali assorbenti;
- d) tecniche di pulizia;
- e) tecniche di aspirazione;
- f) attrezzature necessarie al contenimento/alla bonifica (l'impiego di strumenti e attrezzature antiscintilla, se del caso).

6.3.3. Devono essere fornite eventuali altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci, comprese avvertenze su tecniche non idonee di contenimento o di bonifica, ad esempio indicazioni quali "non usare mai...".

6.4. **Riferimento ad altre sezioni**

Ove opportuno, si deve rinviare alle sezioni 8 e 13.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

7. **SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce raccomandazioni sulle pratiche di manipolazione sicure. Si devono sottolineare le precauzioni adeguate per gli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 e per le proprietà peculiari della sostanza o del preparato.

Le informazioni da fornire per questa sezione della scheda di dati di sicurezza riguardano la protezione della salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Devono permettere al datore di lavoro di adottare procedure di lavoro e misure organizzative appropriate in conformità alla legislazione svizzera sulla protezione dei lavoratori.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con le informazioni sugli usi identificati fornite nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione che dimostrano il controllo del rischio, citati nella relazione sulla sicurezza chimica e riportati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

Oltre alle informazioni fornite in tale sezione, è possibile reperire altre informazioni pertinenti nella sezione 8.

7.1. **Precauzioni per la manipolazione sicura**

7.1.1. Devono essere fornite raccomandazioni che:

- a) consentano di manipolare la sostanza o il preparato in modo sicuro, quali misure di contenimento e di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri;
- b) prevengano la manipolazione di sostanze o preparati incompatibili;
- c) segnalino le operazioni e le condizioni che creano nuovi rischi, modificando le proprietà della sostanza o della miscela, e le contromisure appropriate; e
- d) riducano il rilascio della sostanza o del preparato nell'ambiente, ad esempio evitandone le fuoriuscite o tenendole lontane dagli scarichi.

7.1.2. Devono essere fornite raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro, quali:

- a) non mangiare, non bere e non fumare nelle zone di lavoro;
- b) lavare le mani dopo l'uso; e
- c) togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

7.2. **Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Le raccomandazioni fornite devono essere coerenti con le proprietà fisiche e chimiche descritte nella sezione 9 della scheda di dati di sicurezza. Ove necessario devono essere fornite raccomandazioni su prescrizioni specifiche relative allo stoccaggio, ad esempio:

- a) come gestire i rischi connessi a:
 - i) atmosfere esplosive;
 - ii) condizioni corrosive;
 - iii) pericoli di infiammabilità;
 - iv) sostanze o preparati incompatibili;
 - v) condizioni evaporazione; e
 - vi) potenziali fonti di accensione (comprese le installazioni elettriche);
- b) come contenere gli effetti di:
 - i) condizioni meteorologiche;
 - ii) pressione ambiente;
 - iii) temperatura;
 - iv) luce solare;
 - v) umidità; e
 - vi) vibrazioni;
- c) come mantenere integre le sostanze o i preparati avvalendosi di:

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

- i) stabilizzanti; e
- ii) antiossidanti;
- d) altre raccomandazioni, quali:
 - i) prescrizioni relative alla ventilazione;
 - ii) progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio (incluse paratie di contenimento e ventilazione);
 - iii) limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio (se pertinenti); e
 - iv) compatibilità degli imballaggi.

7.3. Usi finali particolari

Per le sostanze e i preparati destinati ad usi finali specifici, le raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 ed essere dettagliate e operative. Se è allegato uno scenario di esposizione, vi può essere fatto riferimento, oppure devono essere fornite le informazioni previste dalle sottosezioni 7.1 e 7.2. Se un attore della catena di approvvigionamento ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica del preparato, è sufficiente che la scheda di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica del preparato, piuttosto che con le relazioni sulla sicurezza chimica di ciascuna delle sostanze che compongono il preparato. Se sono disponibili orientamenti specifici dell'industria, o di settore, si può fare riferimento ad essi in modo dettagliato (citando la fonte e la data di pubblicazione).

8. SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza elenca i valori limite di esposizione professionale applicabili e le necessarie misure di gestione dei rischi.

Quando un scenario d'esposizione deve essere accluso alla scheda di dati di sicurezza, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con le informazioni sugli usi identificati fornite nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione che dimostrano il controllo del rischio citati nella relazione e stabiliti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza. (cfr. anche l'allegato 2 della presente guida)

8.1. Parametri di controllo

- 8.1.1. Per la sostanza o per ciascuna delle sostanze del preparato devono essere elencati, se disponibili, i valori limite nazionali indicati di seguito, compresa la base giuridica di ciascuno di essi. Quando si elencano i valori limite di esposizione professionale, deve essere utilizzata l'identità chimica indicata nella sezione 3:
 - 8.1.1.1. i valori limite nazionali di esposizione professionale corrispondenti ai valori limite di esposizione professionale, comprese le eventuali notazioni nelle legislazione sulla protezione dei lavoratori (cfr. allegato 2 della presente guida);
 - 8.1.1.2. i valori limite nazionali biologici corrispondenti ai valori limite di esposizione della SUVA, comprese le eventuali notazioni nelle legislazione sulla protezione dei lavoratori (cfr. allegato 2 della presente guida);
- 8.1.2. Devono essere fornite informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate almeno per le sostanze più pertinenti.
- 8.1.3. Se, utilizzando la sostanza o il preparato secondo l'uso previsto, si formano contaminanti atmosferici, devono essere elencati anche i valori limite di esposizione professionale e/o i valori limite biologici applicabili per la sostanza o il preparato.
- 8.1.4. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica oppure quando è disponibile un livello derivato senza effetto (DNEL) di cui alla sezione 1.4 dell'allegato I, oppure una concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) di cui alla sezione 3.3 dell'allegato Idel regolamento REACH, si devono fornire i DNEL e le PNEC pertinenti per la sostanza in relazione agli scenari di esposizione di cui alla relazione sulla sicurezza chimica che figurano nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

- 8.1.5. Se, per decidere in merito a misure di gestione dei rischi in relazione a usi specifici, si ricorre ad una strategia basata su fasce di controllo (control banding), devono essere forniti dettagli sufficienti a consentire una gestione efficace del rischio. Il contesto e i limiti delle raccomandazioni specifiche basate su fasce di controllo (control banding), devono essere chiari.

8.2. Controlli dell'esposizione

Le informazioni richieste in questa sottosezione, devono essere fornite, a meno che non venga allegato alla scheda di dati di sicurezza uno scenario di esposizione contenente tali informazioni.

Il fabbricante di una nuova sostanza soggetta alla notifica che ha esercitato la facoltà di omettere un test in applicazione dell'allegato 4 n. 11 OPChim, deve indicare le condizioni d'uso specifiche su cui si è basato per giustificare questa decisione.

Se una sostanza è stata registrata quale intermedio isolato (in sito o trasportato), il fornitore deve indicare che la scheda di dati di sicurezza è conforme alle condizioni specifiche sulle quali si basa la registrazione in conformità agli articoli 17 o 18.

8.2.1. Controlli tecnici idonei

La descrizione delle idonee misure di controllo dell'esposizione deve riferirsi agli usi identificati della sostanza o del preparato di cui alla sottosezione 1.2. Le informazioni devono essere tali da consentire al datore di lavoro, ove opportuno, di effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza della sostanza o del preparato, in conformità alla legislazione sulla protezione dei lavoratori.

Tali informazioni devono completare quelle già indicate nella sezione 7.

8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

- 8.2.2.1. Le informazioni sull'uso dei dispositivi di protezione individuale devono essere coerenti con le buone pratiche di igiene professionale e accompagnate da altre misure di controllo, compresi i controlli tecnici, la ventilazione e l'isolamento. Ove opportuno, si deve rinviare alla sezione 5 per raccomandazioni specifiche sui dispositivi di protezione individuale da sostanze chimiche e antincendio.

- 8.2.2.2. Tenendo conto dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro – RS 930.111) e facendo riferimento alle pertinenti norme CEN, vanno fornite informazioni dettagliate sui dispositivi atti a fornire una protezione adeguata, compresi (cfr. allegato 2 della presente guida):

a) Protezione degli occhi/del volto:

va specificato il tipo di protezione prescritto per gli occhi/il volto, a seconda del pericolo connesso alla sostanza o al preparato e al potenziale di contatto, ad esempio occhiali e visiere di sicurezza, schermo facciale.

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani:

specificare chiaramente il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o del preparato, a seconda del rischio connesso alla sostanza o al preparato e al potenziale di contatto e tenendo presenti l'entità e la durata dell'esposizione dermica, compresi:

- il tipo di materiale e il suo spessore,
- i tempi di permeazione tipici o minimi del materiale dei guanti.

Se necessario, devono essere indicate eventuali misure supplementari per la protezione delle mani.

ii) Altro:

se è necessario proteggere parti del corpo diverse dalle mani, devono essere specificati il tipo e la qualità dei dispositivi di protezione necessari, quali guanti lunghi, stivali, tute, a seconda dei pericoli connessi alla sostanza o al preparato e al potenziale di contatto.

Se necessario, devono essere indicate eventuali misure supplementari per la protezione della pelle e misure d'igiene particolari.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

c) Protezione respiratoria:

per gas, vapori, nebbie o polveri, deve essere specificato il tipo di dispositivo di protezione da utilizzare a seconda del pericolo e del potenziale di esposizione, compresi i respiratori ad aria purificata, indicando l'elemento purificante idoneo (cartuccia o filtro), gli idonei filtri antiparticolato e le maschere appropriate, oppure gli autorespiratori.

d) Pericoli termici:

quando si indicano i dispositivi di protezione da indossare in presenza di materiali ai quali è connesso un pericolo termico, deve essere dedicata particolare attenzione alle caratteristiche costruttive dei dispositivi stessi.

8.2.3. *Controlli dell'esposizione ambientale*

Devono essere specificate le informazioni di cui il datore di lavoro deve disporre per assolvere i propri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente.

Quando un scenario di esposizione deve essere accluso alla scheda di dati di sicurezza chimica deve essere fornita una sintesi delle misure di gestione del rischio atte a controllare adeguatamente l'esposizione dell'ambiente alla sostanza per gli scenari di esposizione che figurano nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

(per maggiori dettagli relativi alla sezione 8, cfr. l'allegato 2 della presente guida)

9. **SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i dati empirici relativi alla sostanza o al preparato, se pertinenti. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella notifica e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o del preparato.

9.1. **Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Devono essere identificate chiaramente le seguenti proprietà facendo riferimento, se del caso, anche ai metodi di prova impiegati, e vanno indicate le unità di misura e/o condizioni di riferimento idonee. Se pertinente per l'interpretazione del valore numerico, deve essere indicato anche il metodo di determinazione (ad esempio il metodo per determinare il punto di infiammabilità, il metodo a vaso aperto/vaso chiuso):

a) aspetto:

vanno indicati lo stato fisico [solido (comprese informazioni idonee e disponibili sulla sicurezza relative alla granulometria e all'area della superficie specifica se non già indicate altrove in questa scheda di dati di sicurezza), liquido, gassoso], nonché il colore della sostanza o della miscela all'atto della fornitura;

b) odore:

qualora sia percepibile, deve essere descritto brevemente;

c) soglia olfattiva;

d) pH:

deve essere indicato il pH della sostanza o del preparato così come è stata fornita oppure in soluzione acquosa. In caso di soluzione acquosa, deve essere indicata anche la concentrazione;

e) punto di fusione/punto di congelamento;

f) punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione;

g) punto di infiammabilità;

h) velocità di evaporazione;

i) infiammabilità (solidi, gas);

j) limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività;

k) tensione di vapore;

l) densità di vapore;

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

- m) densità relativa;
- n) solubilità (le solubilità);
- o) coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua;
- p) temperatura di autoaccensione;
- q) temperatura di decomposizione;
- r) viscosità;
- s) proprietà esplosive;
- t) proprietà ossidanti.

Se specificato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne devono indicare i motivi.

Per consentire l'adozione di misure di controllo, adeguate devono essere fornite tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o sul preparato. Le informazioni di questa sezione devono corrispondere a quelle fornite nella registrazione, quando quest'ultima è richiesta.

Per i preparati si deve indicare chiaramente a quale sostanza nel preparato si riferiscono i dati, a meno che questi non siano validi per l'intero preparato.

9.2. Altre informazioni

Se necessario devono essere indicati altri parametri fisici e chimici, quali la miscibilità, la liposolubilità (solvente — olio da specificare), la conducibilità oppure il gruppo di gas. Devono essere fornite le informazioni sulla sicurezza disponibili e appropriate riguardanti il potenziale di ossido-riduzione, il potenziale di formazione di radicali e le proprietà fotocatalitiche.

10. SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive la stabilità della sostanza o della preparato e indica la possibilità di reazioni pericolose in determinate condizioni d'uso nonché in caso di rilascio nell'ambiente anche facendo riferimento, se del caso, ai metodi di prova impiegati. Se è specificato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne devono indicare i motivi.

10.1. Reattività

- 10.1.1. Deve essere fornita una descrizione dei pericoli connessi alla reattività della sostanza o della preparato. Se disponibili, devono essere forniti dati su prove specifiche per la sostanza o per il preparato in quanto tale. Le informazioni possono tuttavia basarsi anche su dati generali relativi alla classe o alla famiglia di sostanze o preparati se tali dati rappresentano in modo adeguato il pericolo previsto della sostanza o del preparato.
- 10.1.2. Se non sono disponibili dati sui preparati devono essere forniti dati sulle sostanze che compongono il preparato. Per determinare l'incompatibilità si deve tenere conto delle sostanze, dei contenitori e dei contaminanti con i quali la sostanza o la preparato potrebbero venire a contatto durante il trasporto, lo stoccaggio e l'uso.

10.2. Stabilità chimica

Deve essere indicato se la sostanza o il preparato è stabile o instabile in condizioni ambientali normali e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste per lo stoccaggio e la manipolazione. Devono essere descritti gli eventuali stabilizzanti impiegati o impiegabili per mantenere la stabilità chimica della sostanza o del preparato. Deve essere inoltre segnalata la rilevanza per la sicurezza di eventuali cambiamenti dell'aspetto fisico della sostanza o del preparato.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Se pertinente, deve indicarsi se la sostanza o il preparato reagisce o polimerizza, rilasciando calore o pressione in eccesso o creando altre condizioni pericolose. Devono essere descritte le condizioni nelle quali tali reazioni pericolose possono avere luogo.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

10.4. Condizioni da evitare

Le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, scariche statiche, vibrazioni o altre sollecitazioni fisiche che possono indurre una situazione di pericolo devono essere elencate e, se del caso, deve essere fornita una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.

10.5. Materiali incompatibili

Devono essere elencate le famiglie di sostanze o di preparati o le sostanze specifiche quali acqua, aria, acidi, basi, agenti ossidanti, con le quali la sostanza o il preparato potrebbe reagire producendo una situazione di pericolo (ad esempio un'esplosione, il rilascio di materiale tossico o infiammabile o la liberazione di calore eccessivo) e, se del caso, deve essere fornita una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Devono essere elencati i prodotti di decomposizione pericolosi noti e ragionevolmente prevedibili, risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento. I prodotti di combustione pericolosi devono essere indicati nella sezione 5 della scheda di dati di sicurezza.

11. SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza si rivolge principalmente al personale medico, ai professionisti della salute e della sicurezza sul lavoro e ai tossicologi. Deve essere fornita una descrizione breve, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici (sulla salute) e dei dati disponibili impiegati per identificarli, comprese informazioni sulla tossicocinetica, sul metabolismo e sulla distribuzione, ove opportuno. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella notifica e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o del preparato.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Le classi di pericolo pertinenti per le quali devono essere fornite informazioni, sono:

- a) tossicità acuta;
- b) corrosione cutanea/irritazione cutanea;
- c) gravi danni oculari/irritazione oculare;
- d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
- e) mutagenicità sulle cellule germinali;
- f) cancerogenicità;
- g) tossicità per la riproduzione;
- h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
- i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
- j) pericolo in caso di aspirazione.

Tali pericoli devono sempre essere indicati nella scheda di dati di sicurezza.

Per le sostanze soggette all'obbligo di notifica devono essere fornite brevi sintesi delle informazioni derivate dall'applicazione dell'allegato 4 OPChim includendo, se del caso, un riferimento ai metodi di prova impiegati. Per le sostanze soggette all'obbligo di notifica, tali informazioni devono comprendere anche il risultato del confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nel regolamento CLP per le sostanze CMR, categorie 1A e 1B, a norma dell'allegato I, punto 1.3.1, del regolamento REACH.

- 11.1.1. Devono essere fornite informazioni per ogni classe di pericolo o differenziazione. Se si indica che la sostanza o il preparato non è classificato in una determinata classe di pericolo o differenziazione, nella scheda di dati di sicurezza deve risultare chiaramente se questo è dovuto alla mancanza di dati, all'impossibilità tecnica di ottenerli, a dati

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

inconcludenti oppure a dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione; in quest'ultimo caso nella scheda di dati di sicurezza deve essere precisato "sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti".

- 11.1.2. I dati contenuti in questa sottosezione si riferiscono alla sostanza o al preparato all'atto dell'immissione sul mercato. Per i preparati i dati devono descrivere le proprietà tossicologiche del preparato in quanto tale, a meno che non si applichi l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento CLP. Se disponibili, devono essere indicate anche le proprietà tossicologiche pertinenti delle sostanze pericolose di un preparato, quali DL50, stime della tossicità acuta o CL50.
- 11.1.3. Se si dispone di un volume notevole di dati derivanti da prove sulla sostanza o sul preparato, può essere necessario elaborare una sintesi dei risultati degli studi critici usati, ad esempio per via di esposizione.
- 11.1.4. Se i criteri di classificazione per una determinata classe di pericolo non sono soddisfatti, devono essere fornite informazioni a sostegno di tale conclusione.
- 11.1.5. *Informazioni sulle vie probabili di esposizione*
Devono essere fornite informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza o del preparato per ogni possibile via di esposizione, ovvero ingestione (deglutizione), inalazione o contatto con pelle/occhi. Va inoltre indicato se non sono noti gli effetti sulla salute.
- 11.1.6. *Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche*
Deve essere fornita una descrizione dei potenziali effetti avversi per la salute e dei sintomi associati all'esposizione alla sostanza o al preparato e ai suoi ingredienti o sottoprodotti noti. Devono essere fornite le informazioni disponibili sui sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche della sostanza o del preparato che si manifestano in seguito all'esposizione. Deve essere descritta l'intera gamma dei sintomi, dai primi, in situazioni di esposizioni basse, fino alle conseguenze di esposizioni gravi, ad esempio "possono manifestarsi mal di testa e vertigini, che possono portare a svenimento o a stato di incoscienza; dosi più importanti possono indurre coma e provocare la morte".
- 11.1.7. *Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine*
Devono essere fornite informazioni su eventuali effetti ritardati o immediati successivi all'esposizione a breve o a lungo termine. Devono essere inoltre riportate informazioni sugli effetti per la salute acuti e cronici connessi all'esposizione umana alla sostanza o al preparato. Se non sono disponibili dati sulle persone deve essere presentata una sintesi di dati sugli animali, indicando chiaramente le specie. Deve essere precisato se i dati tossicologici si basano su dati relativi alle persone o agli animali.
- 11.1.8. *Effetti interattivi*
Se pertinenti e disponibili, devono essere incluse informazioni sulle interazioni.
- 11.1.9. *Assenza di dati specifici*
Non è sempre possibile ottenere informazioni sui pericoli di una determinata sostanza o di un preparato. Nei casi in cui i dati su una specifica sostanza o su un preparato non siano disponibili, si possono utilizzare dati su sostanze o preparati simili, se opportuno, a condizione che la sostanza o il preparato simile venga identificato. Deve essere indicato chiaramente se non sono stati utilizzati o non sono disponibili dati specifici.
- 11.1.10. *Preparati*
Per un determinato effetto sulla salute, se un preparato non è stata saggiata in quanto tale per determinarne gli effetti sulla salute, devono essere fornite informazioni utili sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3.
- 11.1.11. *Informazioni sui preparati o sulle sostanze*
- 11.1.11.1. Le sostanze di un preparato possono interagire fra loro nell'organismo, determinando differenti tassi di assorbimento, metabolismo ed escrezione. Di conseguenza l'azione tossica può essere alterata e la tossicità globale del preparato può essere diversa da quella

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

delle sostanze in essa contenute. Questo va tenuto in considerazione quando si forniscono informazioni tossicologiche in questa sezione della scheda di dati di sicurezza.

11.1.11.2. È necessario considerare se ogni sostanza sia presente in concentrazioni sufficienti a contribuire agli effetti globali del preparato sulla salute. Le informazioni sugli effetti tossici devono essere presentate per ciascuna sostanza, eccetto nei casi seguenti:

- a. se le informazioni sono ripetute, devono essere elencate solo una volta per il preparato in generale, ad esempio se due sostanze provocano entrambe vomito e diarrea;
- b. se è improbabile che gli effetti si verifichino, considerate le concentrazioni presenti, ad esempio se un lieve irritante è diluito al di sotto di una determinata concentrazione in una soluzione non irritante;
- c. se non sono disponibili informazioni sulle interazioni tra le sostanze presenti in un preparato, non vanno formulate ipotesi, bensì devono essere indicati separatamente gli effetti sulla salute di ciascuna sostanza.

11.1.12. Altre informazioni

Altre informazioni pertinenti sugli effetti avversi per la salute devono essere incluse anche quando non siano richieste dai criteri di classificazione.

12. SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce le informazioni necessarie a valutare l'impatto ambientale della sostanza o del preparato qualora venga rilasciato nell'ambiente. Nelle sottosezioni da 12.1 a 12.6 della scheda di dati di sicurezza deve essere riportata una breve sintesi dei dati comprendente, se disponibili, dati di prove pertinenti, con chiara indicazione delle specie, dei mezzi, delle unità di misura, della durata e delle condizioni delle prove. Queste informazioni possono essere utili nel trattamento delle fuoriuscite e per valutare le pratiche di trattamento dei rifiuti, il controllo dei rilasci, le misure in caso di rilascio accidentale e di trasporto. Se è indicato che una determinata proprietà non si applica (perché i dati disponibili dimostrano che la sostanza o miscela non soddisfa i criteri di classificazione), o se le informazioni su una determinata proprietà non sono disponibili, se ne devono indicare i motivi.

Inoltre, se una sostanza o un preparato non è classificata/o per altri motivi (per esempio, a causa di dati inconcludenti o dell'impossibilità tecnica di ottenere i dati), ciò deve essere chiaramente indicato sulla scheda di dati di sicurezza.

Alcune caratteristiche sono specifiche delle sostanze, come il bioaccumulo, la persistenza e la degradabilità; tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e adeguate, per ciascuna sostanza pertinente del preparato (vale a dire quelle che devono essere elencate nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza e sono pericolose per l'ambiente o le sostanze PBT/vPvB). Devono essere anche fornite informazioni sui prodotti di trasformazione pericolosi che si formano con la degradazione delle sostanze e delle miscele.

Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o del preparato

12.1. Tossicità

Se disponibili, devono essere fornite informazioni sulla tossicità avvalendosi di dati delle prove eseguite su organismi acquatici e/o terrestri, compresi i dati pertinenti disponibili sulla tossicità acquatica acuta e cronica per i pesci, i crostacei, le alghe e altre piante acquatiche. Se disponibili, devono essere indicati anche dati sulla tossicità per i microrganismi e i macroorganismi del suolo e altri organismi rilevanti dal punto di vista ambientale pertinenti, quali uccelli, api e piante. Se la sostanza o il preparato hanno effetti inibitori sull'attività dei microrganismi, deve essere indicato l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento delle acque reflue.

Per le sostanze soggette a notifica, devono essere forniti sommari delle informazioni derivate dall'applicazione dell' allegato 4 OPChim.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

12.2. Persistenza e degradabilità

La persistenza e la degradabilità indicano il potenziale della sostanza o delle sostanze di un preparato di degradarsi nell'ambiente, tramite biodegradazione o altri processi quali l'ossidazione o l'idrolisi. Se disponibili, devono essere indicati i risultati delle prove che consentono di valutare la persistenza e la degradabilità. Se vengono indicate emivite di degradazione deve essere specificato se tali emivite si riferiscono alla mineralizzazione o alla degradazione primaria. Deve essere indicato anche il potenziale di degradazione della sostanza o di determinate sostanze di un preparato negli impianti di trattamento delle acque reflue.

Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza del preparato che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il potenziale di bioaccumulo è il potenziale della sostanza o di determinate sostanze di una miscela di accumularsi nel biota e, da ultimo, di passare nella catena alimentare. Devono essere indicati i risultati delle prove pertinenti per valutare il potenziale di bioaccumulo. Essi devono comprendere, se disponibili, riferimenti al coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di bioconcentrazione (BCF).

Tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza del preparato che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

12.4. Mobilità nel suolo

La mobilità nel suolo è il potenziale della sostanza o dei componenti di un preparato, se rilasciati nell'ambiente, di muoversi grazie alle forze naturali verso le acque sotterranee o di allontanarsi dal luogo di rilascio. Il potenziale di mobilità nel suolo deve essere indicato, se disponibile. Le informazioni sulla mobilità nel suolo possono essere ricavate da dati pertinenti sulla mobilità ottenuti ad esempio da studi sull'adsorbimento o sulla lisciviazione, dalla distribuzione nota o stimata nei comparti ambientali o dalla tensione superficiale. I valori di Koc, ad esempio, si possono stimare dai coefficienti di ripartizione ottanolo/acqua (Kow). La lisciviazione e la mobilità possono essere stimate avvalendosi di modelli.

Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza del preparato che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

Ove disponibili, i dati sperimentali devono in linea di massima, prevalere rispetto ai modelli e alle stime.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Quando è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica, devono essere indicati i risultati della valutazione PBT e vPvB, quali figurano nella relazione sulla sicurezza chimica.

12.6. Altri effetti avversi

Devono essere incluse tutte le informazioni disponibili su qualunque altro effetto avverso sull'ambiente, ad esempio il destino ambientale (esposizione), il potenziale di formazione di ozono fotochimico, il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di perturbazione del sistema endocrino e/o il potenziale di riscaldamento globale.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

13. SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti della sostanza o della preparato e/o dei loro contenitori, per aiutare ad individuare le opzioni per una gestione dei rifiuti sicura e più favorevole per l'ambiente, in linea con l'OPSR (Ordinanza sui rifiuti – RS 814.600) e l'OTRif (Ordinanza sul traffico dei rifiuti – RS 814.610). Informazioni pertinenti per la sicurezza degli addetti alle attività di gestione dei rifiuti devono completare quelle fornite nella sezione 8.

Quando un scenario d'esposizione deve essere accluso alla scheda di dati di sicurezza e qualora sia stata effettuata un'analisi di caratterizzazione dei rifiuti,, le informazioni sulle misure di gestione dei rifiuti devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione, stabiliti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza deve:

- a. specificare i contenitori e i metodi per il trattamento dei rifiuti, compresi i metodi idonei per il trattamento dei rifiuti della sostanza o del preparato e degli eventuali imballaggi contaminati (ad esempio incenerimento, riciclaggio, messa in discarica);
- b. specificare le proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di trattamento dei rifiuti;
- c. scoraggiarne l'eliminazione attraverso la rete fognaria;
- d. indicare, ove necessaria, precauzioni particolari a seconda dell'alternativa di trattamento dei rifiuti raccomandata per la quale si è optato.

Si deve fare riferimento alle pertinenti prescrizioni di cui sopra, pertinenti per quanto riguarda il trattamento e il traffico dei rifiuti.

14. SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce informazioni di base sulla classificazione per il trasporto/la spedizione di sostanze o di preparati di cui alla sezione 1 su strada, ferrovia, per via marittima, per vie navigabili interne o per via aerea. Si deve indicare se le informazioni non sono disponibili o non sono pertinenti.

Se del caso, questa sezione fornisce informazioni sulla classificazione per il trasporto per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), i regolamenti sul trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID), l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), tutti e tre attuati dalle disposizioni sul trasporto per posta, per ferrovia, su strada, per via aerea o navigabile e attraverso gli impianti di trasporto in condotta, nonché il codice marittimo internazionale delle merci pericolose (mare) (IMDG) e le istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea (ICAO) (via aerea).

14.1. Numero ONU

Deve essere indicato il numero ONU (ovvero il numero di identificazione a quattro cifre della sostanza, del preparato o dell'oggetto, preceduto dalle lettere "UN") di cui ai regolamenti tipo dell'ONU.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Deve essere indicato il nome di spedizione dell'ONU di cui ai regolamenti tipo dell'ONU, meno che non sia stato utilizzato come identificatore del prodotto alla sottosezione 1.1.

14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto

Deve essere indicata la classe di pericolo connesso al trasporto (e i rischi sussidiari) assegnata alle sostanze o ai preparati in base al pericolo principale ad esse connesso in conformità ai regolamenti tipo dell'ONU.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

14.4. gruppo di imballaggio

Se del caso, deve essere fornito il numero del gruppo di imballaggio di cui ai regolamenti tipo dell'ONU. Il numero del gruppo di imballaggio viene assegnato a determinate sostanze a secondo del grado di pericolo ad esse connesso.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Va specificato se la sostanza o il preparato è pericolosa per l'ambiente secondo i criteri dei regolamenti tipo dell'ONU (come indicato dal codice IMDG, dall'ADR, dal RID e dall'ADN) e/o se è un inquinante marino secondo il codice IMDG. Se si tratta di sostanze o autorizzati o destinati al trasporto per vie navigabili interne in navi cisterna, deve essere specificato se la sostanza o il preparato sono pericolosi per l'ambiente solo in navi cisterna secondo l'ADN.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Devono essere indicate tutte le precauzioni particolari alle quali l'utilizzatore deve attenersi o delle quali deve essere a conoscenza per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Questa sottosezione si applica solo se si intende effettuare il trasporto di rinfuse secondo i seguenti atti dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): allegato II della convenzione MARPOL e codice IBC.

Deve essere indicato il nome del prodotto (se diverso da quello indicato nella sottosezione 1.1.) come richiesto dal documento di spedizione e in conformità al nome impiegato nell'elenco dei nomi di prodotti di cui ai capitoli 17 o 18 del codice IBC o all'ultima edizione della circolare del comitato per la tutela dell'ambiente marino (MEPC.2) dell'IMO. Si deve indicare il tipo di nave previsto e la categoria di inquinamento.

15. SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza deve recare le altre informazioni regolamentari riguardanti la sostanza o il preparato, che non sono già state fornite nella scheda di dati di sicurezza [ad esempio se la sostanza o il preparato sono soggetti ad una delle seguenti ordinanze: l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS.814.81) per quanto riguarda le, sostanze che riducono lo strato di ozono, e agli inquinanti organici persistenti oppure l'ordinanza PIC (OPICChim) relativa a taluni prodotti chimici nel commercio internazionale].

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato

Devono essere fornite informazioni riguardanti le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza, salute e ambiente [ad esempio l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, (OPIR, RS 814.012)] oppure le informazioni nazionali sulla situazione normativa della sostanza o del preparato (incluse le sostanze del preparato), comprese indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario deve intraprendere in base a tali prescrizioni..

Se la sostanza o il preparato di cui alla scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni in relazione alla protezione della salute umana o dell'ambiente (ad esempio secondo gli allegati dell'ORRPChim, OBioc, OPF) , tali disposizioni devono essere indicate. (per maggiori dettagli riguardanti la sezione 15.1, cfr. l'allegato 2 della presente guida)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza deve indicare se il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza o il preparato.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

16. SEZIONE 16: altre informazioni

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza deve contenere altre informazioni non fornite nelle sezioni da 1 a 15, comprese le informazioni sulla revisione della scheda di dati di sicurezza, quali:

- a. se la scheda di dati di sicurezza è stata rivista, una chiara indicazione di dove sono state apportate le modifiche rispetto alla versione precedente della scheda stessa, a meno che tale indicazione non sia fornita altrove nella scheda, unitamente a una spiegazione delle modifiche, se del caso. Il fornitore della sostanza o del preparato deve essere in grado di fornire una spiegazione delle modifiche su richiesta;
- b. una spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza;
- c. i riferimenti bibliografici e le fonti di dati principali;
- d. per i preparati, una indicazione di quale metodo di valutazione delle informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento CLP è stato impiegato ai fini della classificazione;
- e. un elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza (pertinenti. Devono essere riportati i testi completi delle indicazioni che non appaiono integralmente nelle sezioni da 2 a 15;
- f. indicazioni su eventuali corsi di formazione adeguati per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

PARTE B

La scheda di dati di sicurezza deve comprendere i seguenti 16 titoli, in conformità all'articolo 31, paragrafo 6 del regolamento REACH, oltre ai sottotitoli elencati, eccetto la sezione 3 in cui devono essere incluse solo la sottosezione 3.1 o 3.2, a seconda del caso:

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa

- 1.1. Identificatore del prodotto
- 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati
- 1.3. Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza
- 1.4. Numero telefonico di emergenza

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

- 2.1. Classificazione della sostanza o del preparato
- 2.2. Elementi dell'etichetta
- 2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.1. Sostanze
- 3.2. Preparati

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

- 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
- 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
- 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SEZIONE 5: misure antincendio

- 5.1. Mezzi di estinzione
- 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato
- 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
- 6.2. Precauzioni ambientali
- 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
- 6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

- 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
- 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
- 7.3. Usi finali particolari

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

- 8.1. Parametri di controllo
- 8.2. Controlli dell'esposizione

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,
BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera
La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.
Gennaio 2017

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

9.2. Altre informazioni

SEZIONE 10: stabilità e reattività

- 10.1. Reattività
- 10.2. Stabilità chimica
- 10.3. Possibilità di reazioni pericolose
- 10.4. Condizioni da evitare
- 10.5. Materiali incompatibili
- 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

- 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

- 12.1. Tossicità
- 12.2. Persistenza e degradabilità
- 12.3. Potenziale di bioaccumulo
- 12.4. Mobilità nel suolo
- 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
- 12.6. Altri effetti avversi

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

- 14.1. Numero ONU
- 14.2. Nome di spedizione dell'ONU
- 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
- 14.4. Gruppo di imballaggio
- 14.5. Pericoli per l'ambiente
- 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
- 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato
- 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: altre informazioni

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

Allegato 2: Rimandi alle esigenze svizzere nella scheda di dati di sicurezza

Secondo l'allegato 2 numero 3.2 OPChim, le **sezioni 1, 7, 8, 13 e 15 del regolamento (UE) n. 2015/8300** (che sostituisce l'all. II del regolamento REACH) devono essere adeguate alle **disposizioni svizzere**.

Il presente allegato, che descrive in dettaglio i requisiti svizzeri specifici in base ai quali devono essere adeguate le sezioni corrispondenti, va visto come un complemento all'allegato 1 della presente guida e deve servire da **guida per adeguare le schede di dati di sicurezza dello SEE** (cfr. capitolo 2.12 della guida).

Esigenze nazionali nella sezione 1:

Designazione della sostanza o del preparato e della società/impresa

Sottosezione 1.2: Uso

Lo scopo d'utilizzazione della sostanza, rispettivamente del preparato deve corrispondere a uno degli usi previsti, ammessi o raccomandati in Svizzera. Qualora alla scheda di dati di sicurezza vengano allegati scenari di esposizione (vedi capitolo 2.14 della guida), in tali scenari è necessario indicare tutte le utilizzazioni identificate⁶ che possono essere importanti per i destinatari della scheda di dati di sicurezza.

Sottosezione 1.3: Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Devono essere indicati il nome, l'indirizzo, il numero di telefono del fabbricante⁷ svizzero nonché l'indirizzo di posta elettronica della persona competente.

Deve essere riportato, in conformità al capitolo 2.3 della presente guida, il fabbricante responsabile. Il fabbricante deve avere il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera (art. 2 cpv. 1 lett. b OPChim) (cfr. anche la nota sui biocidi al punto 2.3 della guida).

Le indicazioni devono contenere le informazioni seguenti:

- denominazione del fabbricante responsabile;
- indirizzo completo (via/n./casella postale/numero postale di avviamento/località);
- numero telefonico (se possibile anche il numero di fax);
- e-mail della persona addetta alle schede di dati di sicurezza;
- numero telefonico di chiamata urgente.

Il fabbricante indicato è responsabile per il contenuto della scheda di dati di sicurezza. Se una scheda di dati di sicurezza è stata compilata in modo errato o incompleto, il fabbricante responsabile può essere chiamato in giudizio dall'autorità esecutiva.

Possono anche essere fornite indicazioni sul fabbricante straniero (nome e indirizzo).

Indirizzo di posta elettronica della persona competente

Viene richiesto l'indirizzo di posta elettronica della «persona» che ha **redatto la scheda di dati di sicurezza**.

Allo scopo di evitare inutili limitazioni, non si definisce qui in maniera più precisa se si tratta di una persona fisica o giuridica. L'essenziale è che la persona sia raggiungibile e che l'indirizzo di posta elettronica sia previsto a questo scopo. Può essere utilizzato un indirizzo e-mail personale (p. es. nome.cognome@modello.ch), ma anche un indirizzo speciale (p. es. sds@modello.ch). Per garantire

⁶ Per una descrizione concisa delle utilizzazioni identificate si raccomanda di evitare un elenco lungo ed esaustivo di descrizioni formali, poiché ciò potrebbe distogliere l'attenzione dalle informazioni importanti contenute in questa sezione della scheda di dati di sicurezza. Un tale elenco, per il quale è disponibile uno scenario d'esposizione sotto forma di allegato, può essere eventualmente inserito nella sezione 16.

⁷ In merito alla definizione di fabbricante cfr. punto 2.3 della guida.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

la continuità è raccomandata una soluzione che implichi l'uso di un indirizzo generale di posta elettronica.

Non vi è alcuna disposizione specifica che preveda che la persona competente debba essere domiciliata presso il fabbricante in Svizzera.

Occorre indicare l'indirizzo e-mail della «persona» competente che **ha redatto la scheda di dati di sicurezza** poiché si tratta della «persona» che conosce meglio il prodotto e i suoi pericoli. Le risposte alle domande indirizzate a questo indirizzo e-mail dovrebbero essere formulate in una delle lingue nazionali svizzere o in inglese.

Schede di dati di sicurezza dello SEE

Se l'importatore (che rientra nella definizione di fabbricante ai sensi dell'OPChim) apporta o richiede modifiche sostanziali al contenuto della scheda di dati di sicurezza, è opportuno indicare l'indirizzo e-mail della persona che ha redatto tali modifiche.

Per modifiche sostanziali s'intende ad esempio la commercializzazione della sostanza per usi diversi da quelli raccomandati dal fabbricante. In tal caso devono essere elaborati e riportati nella scheda di dati di sicurezza gli scenari di esposizione per tali usi (art. 16 OPChim). L'importatore può naturalmente affidare tale incarico al vero e proprio fabbricante.

Gli adeguamenti delle schede di dati di sicurezza alle equivalenze svizzere (all. 2 n. 3.2 OPChim) non sono considerati modifiche sostanziali e in tal caso è possibile fare riferimento all'indirizzo e-mail della persona competente indicata dal vero e proprio fabbricante della sostanza o del preparato.

(Cfr. anche punto 2.3 della guida)

Sottosezione 1.4: Numero telefonico di emergenza del fabbricante

In caso di avvelenamenti e altre emergenze con sostanze e preparati pericolosi, il numero telefonico di chiamata urgente deve permettere di ottenere una consulenza competente.

Deve figurare almeno il numero telefonico di Tox Info Suisse, conosciuto un tempo come Centro svizzero d'informazione tossicologica CSIT (numero breve 145; www.toxi.ch) (art. 79 OPChim).

Il fabbricante può anche offrire un proprio servizio di emergenza, sempre che disponga della competenza necessaria.

Alle chiamate urgenti deve essere offerta una risposta in una delle tre lingue ufficiali (italiano, tedesco o francese). Il numero telefonico di chiamata urgente non deve essere raggiungibile 24 ore al giorno; se è raggiungibile unicamente negli orari d'ufficio o se determinati tipi d'informazione non sono disponibili, occorre menzionarlo.

Per le sostanze/preparati non soggetti all'obbligo di notifica, annuncio od omologazione, si raccomanda di inviare informazioni sulla sostanza o sul preparato al sito

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/chemikalienregiser_rpc.html affinché il Tox Info Suisse abbia delle informazioni sul prodotto in caso di emergenza.

Esigenze nazionali nella sezione 7:

Manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni nella sezione 7 della scheda di dati di sicurezza riguardano la protezione della salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Occorre tener conto dei requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione dei lavoratori e della legge sulla protezione dell'ambiente.

In Svizzera non esistono classi di stoccaggio vincolanti a livello nazionale. Alcuni uffici cantonali per l'ambiente hanno sviluppato una guida "stoccaggio di sostanze pericolosi" (vedi <http://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=151>). Le classi di stoccaggio a cui fa riferimento il documento possono essere citate in questa sezione includendo la fonte nella sezione 16.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

**Esigenze nazionali nella sezione 8:
Controllo dell'esposizione e protezione individuale**

Sottosezione 8.1: Parametri di controllo – adeguamento dei valori MAK ai valori limite svizzeri (SUVA)

Devono essere indicati i parametri da verificare, ad esempio i valori limite per l'esposizione sul posto di lavoro (MAK: concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro) e i valori limite biologici (BAT: valori di tolleranza biologica delle sostanze di lavoro), nonché i valori limite per le sostanze nocive per la salute che figurano nell'elenco dei valori limite dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Devono inoltre essere fornite informazioni sulle procedure di controllo e monitoraggio raccomandate attualmente. Per i preparati devono essere forniti i valori limite svizzeri, se disponibili, almeno per i componenti per i quali è indicato un valore limite estero e per quelli che devono essere menzionati quali componenti anche nella sezione 3.2 della scheda di dati di sicurezza.

Sottosezione 8.2: Controlli dell'esposizione sul posto di lavoro

Se sono disponibili informazioni sull'esposizione dei lavoratori a singole sostanze o a tutte le sostanze nell'utilizzazione di un prodotto, queste devono essere fornite; informazioni su modalità di lavoro più sicure in contesti lavorativi diversi possono essere ottenute ad esempio dalla SUVA.

L'articolo 2 lettera b dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro obbliga il datore di lavoro ad adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute e assicurare la salute fisica e psichica dei lavoratori, provvedendo segnatamente affinché la salute non sia danneggiata da effetti nocivi e molesti di natura fisica, chimica e biologica.

Le norme EN concernenti i dispositivi di protezione individuale sono state recepite dalla Svizzera (cfr. direttiva 89/686/CEE). Qui di seguito figura l'elenco (non esaustivo) delle norme EN in cui sono sanciti i requisiti per i dispositivi di protezione individuale in materia di prodotti chimici.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di gas, vapori o polvere pericolosi, avvertire della necessità di usare adeguate attrezzature di protezione quali autorespiratori, maschere (p. es. maschere intere, semimaschere e quarti di maschera) e filtri adeguati.

<i>Tipo</i>	<i>Norma DIN EN</i>	<i>Contenuto</i>
Apparecchi a filtro	136	Maschere intere – Requisiti, prove, marcatura
	140	Semimaschere e quarti di maschera – Requisiti, prove, marcatura
	142	Maschere naso-bocca – Requisiti, prove, marcatura
	143	Filtri antipolvere – Requisiti, prove, marcatura
	149	Semimaschere filtranti contro particelle – Requisiti, prove, marcatura
	405	Semimaschere filtranti con valvole di protezione contro gas oppure contro gas e particelle – Requisiti, prove, marcatura
	1827	Semimaschere senza valvole per l'inspirazione e con filtri staccabili per la protezione contro gas, contro gas e particelle o solo contro particelle – Requisiti, prove, marcatura
	14387	Filtri antigas e filtri combinati – Requisiti, prove, marcatura

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera
La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.
Gennaio 2017

<i>Tipo</i>	<i>Norma DIN EN</i>	<i>Contenuto</i>
Apparecchi a filtro con aeratore	12941	Apparecchi a filtro con aeratore dotati di elmetto o di cappuccio – Requisiti, prove, marcatura
	12942	Apparecchi a filtro con aeratore con maschere intere, semimaschere o quarti di maschera – Requisiti, prove, marcatura
Apparecchi isolanti	137	Autorespiratori ad aria compressa in circuito aperto con maschera intera – Requisiti, prove, marcatura
	138	Respiratori a presa d'aria esterna in collegamento con maschera intera, semimaschera o maschera naso-bocca – Requisiti, prove, marcatura
	145	Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno compresso oppure ad ossigeno/azoto compressi – Requisiti, prove, marcatura
	14593-1	Autorespiratori ad aria compressa in circuito aperto con dosatore automatico – Parte 1: apparecchi con una maschera intera – Requisiti, prove, marcatura
	14593-2	Autorespiratori ad aria compressa in circuito aperto con dosatore automatico – Parte 2: apparecchi con una semimaschera e sovrappressione – Requisiti, prove, marcatura
	14594	Autorespiratori ad aria compressa in circuito aperto con ventilazione continua – Requisiti, prove, marcatura

Protezione degli occhi

Specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, quali occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale.

<i>Norma DIN EN</i>	<i>Contenuto</i>
166	Requisiti

Indumenti di protezione

Ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione richiesto, quali indumenti protettivi completi, grembiuli, stivali. Se necessario, indicare le misure di igiene particolari.

<i>Norma DIN EN</i>	<i>Contenuto</i>
340	Requisiti generali
943-1	Indumenti di protezione contro sostanze chimiche liquide e gassose, compresi gli aerosol liquidi e le particelle solide – Parte 1: Requisiti di prestazione per gli indumenti di protezione dalle sostanze chimiche, ventilati e non ventilati «a prova di gas» (tipo 1) e «non a prova di gas» (tipo 2)
13034	Indumenti di protezione dalle sostanze chimiche liquide – Requisiti di prestazione per gli indumenti di protezione dalle sostanze chimiche con prestazione di protezione limitata contro le sostanze chimiche liquide (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])
13832-2	Calzature di protezione dalle sostanze chimiche – Parte 2: Requisiti per le calzature resistenti alle sostanze chimiche in condizioni di laboratorio
13832-3	Calzature di protezione dalle sostanze chimiche – Parte 3: Requisiti per le calzature molto resistenti alle sostanze chimiche in condizioni di laboratorio

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
 La scheda di dati di sicurezza in Svizzera
 La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.
 Gennaio 2017

<i>Norma DIN EN</i>	<i>Contenuto</i>
13982-1	Indumenti di protezione contro le particelle solide – Parte 1: Requisiti di prestazione per gli indumenti di protezione dalle sostanze chimiche che garantiscono all'intero corpo umano totale protezione dalle particelle solide trasportate dall'aria (indumenti di protezione tipo 5).
14605	Requisiti di prestazione per gli indumenti di protezione dalle sostanze chimiche con attaccature a prova di liquidi (tipo 3) oppure a prova di spray (tipo 4) tra le parti stesse degli indumenti, compresi gli indumenti che garantiscono protezione soltanto a certe parti del corpo umano (tipi PB [3] e PB [4]).

Guanti di protezione

Indicare il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o del preparato, ivi compresi il materiale usato per i guanti e l'impermeabilità di tale materiale a seconda dell'intensità e della durata dell'esposizione cutanea. Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione delle mani e della pelle.

<i>Norma DIN EN</i>	<i>Contenuto</i>
374	Terminologia e requisiti di prestazione

Esigenze nazionali nella sezione 13:

Considerazioni sullo smaltimento

Se vengono citate normative, deve trattarsi di normative svizzere, e segnatamente l'ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600), l'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) e l'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1). L'ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti si basa sull'articolo 2 OTRif e contiene tra l'altro il catalogo dei rifiuti UE – adeguato con modifiche specifiche per la Svizzera. **Nell'elenco, i rifiuti speciali sono contrassegnati con la sigla «rs».**

Al seguente indirizzo sono disponibili informazioni costantemente aggiornate sull'argomento:

<http://www.bafu.admin.ch/abfall/01508/index.html?lang=it>

Sottosezione 13.1: Metodi di trattamento dei rifiuti

Devono essere indicati contenitori e metodi per il trattamento dei rifiuti adeguati per:

- lo smaltimento del prodotto utilizzato conformemente alla destinazione;
- il prodotto inutilizzato,
- i residui,
- il prodotto indurito,
- gli imballaggi svuotati dei residui ma non puliti.

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 OTRif, i rifiuti speciali possono essere consegnati soltanto ai posti di raccolta autorizzati a riprenderli (fornitori tenuti a riprenderli, imprese di smaltimento o centri di raccolta). Devono essere smaltiti come rifiuti speciali:

- i prodotti utilizzati o inutilizzati, compresi gli imballaggi contenenti residui, a condizione che i prodotti siano considerati rifiuti speciali ai sensi dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti,
- gli imballaggi parzialmente svuotati contenenti un prodotto considerato rifiuto speciale ai fini dello smaltimento secondo l'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, oppure
- gli imballaggi completamente vuoti che contenevano una sostanza o un preparato particolarmente pericoloso. Sono considerati particolarmente pericolosi le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 secondo l'articolo 61 OPChim.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

Gli imballaggi puliti non sono considerati rifiuti speciali. Si raccomanda di indicare il metodo e il detergente adatti per la pulizia.

Gli utilizzatori di biocidi e di prodotti fitosanitari, i quali non possono più usare tali prodotti oppure che desiderano smaltirli, devono consegnarli a persone tenute a riprenderli (fornitore) oppure a uno dei centri di raccolta predisposti (*obbligo di riconsegna*; all. 2.4 n. 5, rispettivamente all. 2.5 n. 3 ORRPChim⁸).

Esigenze nazionali nella sezione 15:

Informazioni sulla regolamentazione

Sottosezione 15.1: Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato

Se a sostanze e preparati menzionati nella scheda di dati di sicurezza si applicano disposizioni particolari in materia di protezione della salute e dell'ambiente, queste vanno indicate qui. Tali disposizioni figurano in particolare nelle seguenti ordinanze:

- le prescrizioni speciali concernenti l'utilizzo (obblighi successivi), previste dalla legislazione in materia di prodotti chimici, vanno menzionate qui se non figurano già in un'altra sezione della scheda di dati di sicurezza; tra queste prescrizioni rientra anche l'obbligo di fornire informazioni sulla cerchia di utenti (p. es. utilizzatori esclusivamente commerciali) e di indicare le limitazioni della fornitura o i requisiti speciali riguardanti il personale che impiega i prodotti chimici (conoscenze specifiche per la fornitura, autorizzazione per l'uso). È utile indicare il gruppo di prodotti chimici (all. 5 OPChim);
- il numero di omologazione per i prodotti fitosanitari e i biocidi vanno indicati qui; eventuali disposizioni importanti nel campo dell'omologazione (p. es. tipo di prodotto, cerchia di utenti), contenuti particolari dell'etichettatura oppure oneri di omologazione rilevanti per gli utilizzatori vanno menzionati qui se non compaiono già in un'altra sezione;
- l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico contiene all'allegato 1 la classificazione di determinate sostanze in base alle concentrazioni di emissione ammesse;
- sono utili il tenore di COV (kg di COV/kg di prodotto) e indicazioni su un'eventuale possibilità di restituzione;
- per stabilire i requisiti relativi all'immagazzinamento è necessario indicare la classe di pericolo per l'acqua (classe A o B; www.tankportal.ch/it/);
- l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti contiene all'allegato 1 i criteri per la determinazione dei quantitativi soglia in base alla tossicità, all'inflammabilità e all'esplosività nonché all'ecotossicità;
- l'ORRPChim contiene vari allegati che prevedono limitazioni d'impiego e divieti di diverse sostanze, preparati e oggetti; limitazioni e divieti sono riportati in forma sintetica nel sito Internet dell'UFAM www.bafu.admin.ch/chemikalien/01410/01412/index.html?lang=it;
- le limitazioni rilevanti per l'utilizzatore vanno riportate qui, se non sono già state menzionate in un'altra sezione; l'ORRPChim prevede inoltre requisiti particolari per l'etichettatura di diverse sostanze, preparati e oggetti; questo tipo di etichettatura va indicato qui se non figura già nella sezione 2;
- se applicabile scrivere l'avvertenza per la protezione dei giovani lavoratori : " I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto. Sono considerati giovani i

⁸ http://www.admin.ch/ch/i/rs/c814_81.html

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti." Tuttavia, il riferimento a queste disposizioni è opportuno soltanto se la sostanza o il preparato presenta le proprietà corrispondenti (frasi H);

- se applicabile scrivere l'avvertenza della protezione della maternità : " Le donne incinte e le madri allattanti possono venire a contatto con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se, in base a una valutazione dei rischi secondo l'articolo 63 OLL 1 (RS 822.111), non ne risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione." Tuttavia, il riferimento a queste disposizioni è opportuno soltanto se la sostanza o il preparato presenta le proprietà corrispondenti (frasi H);
- devono inoltre essere indicate le direttive e gli atti normativi specifici relativi alla sicurezza sul lavoro (p. es. della SUVA o della CFSL), rilevanti per la manipolazione del prodotto.
- devono essere menzionate in questa sezione le sostanze o li componenti di un preparato chi sono nel elenco delle sostanze estremamente problematiche (elenco delle sostanze candidate) dell'allegato 3 OPChim.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

Allegato 3: Abbreviazioni delle basi giuridiche citate

Basi giuridiche svizzere

Le leggi e ordinanze svizzere possono essere scaricate gratuitamente all'indirizzo:

<https://www.admin.ch/gov/it/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html>

Ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti

Ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti, RS 814.610.1

Accordo (MRA)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (con all. e atto finale), RS 0.946.526.81

ADR

Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), RS 0.741.621

Ordinanza sui biocidi

Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc), RS 813.12

OPICChim

Ordinanza del 10 novembre 2004 relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (ordinanza PIC, OPICChim), RS 814.82

ORRPChim

Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), RS 814.81

OPChim

Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, OPChim), RS 813.11

Ordinanza sugli alimenti per animali

Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA), RS 916.307

Legge sugli agenti terapeutici

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer), RS 812.21

Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori

Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) RS 822.115 e

Ordinanza del DEFR del 4 dicembre 2007 sui lavori pericolosi per i giovani, RS 822.115.2

Legge sulle derrate alimentari

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr), RS 817.0

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico

Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIA), RS 814.318.142.1

LTR

Ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti, RS 814.610.1

Ordinanza sulla protezione della maternità

Ordinanza del DEFR del 20 marzo 2001 sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (ordinanza sulla protezione della maternità), RS 822.111.52

Ordinanza PIC

Ordinanza del 10 novembre 2004 relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (ordinanza PIC, OPICChim), RS 814.82

RSD

Ordinanza del DATEC del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD), RS 742.412

Legislazione sulla protezione dei lavoratori

La legislazione sulla protezione dei lavoratori si fonda sulla legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL), RS 822.11

Per la scheda di dati di sicurezza bisogna tener conto soprattutto dell'ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL3), RS 822.113, nonché dell'ordinanza sulla protezione della maternità e dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori.

Legge sugli esplosivi

Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl), RS 941.41

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), RS 814.012

Ordinanza sui rifiuti

Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPR), RS 814.600

LOTG

Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG), RS 946.51

OPSR

Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPR), RS 814.600

Legge sulla protezione dell'ambiente

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb), RS 814.01

OBIoc

Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBIoc), RS 813.12

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

Ordinanza sui lavori pericolosi per i giovani

Ordinanza del DEFR del 4 dicembre 2007 sui lavori pericolosi per i giovani, RS 822.115.2

Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro), RS 930.111

OTRif

Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif), RS 814.610

OIPPE

Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE), RS 946.513.8

OCOV

Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV), RS 814.018

Legge sulle armi

Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi, LArm), RS 514.54

Basi giuridiche dell'UE nella versione valevole per la Svizzera

ADR

Trasporto internazionale su strada delle merci pericolose
Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, ADR 2015.

ADN

Trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna, versione riveduta del 2014. ISBN 979-10-90735-12-5.

Regolamento CLP

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008.

In Svizzera è determinante quanto segue:

- per le disposizioni del testo di base del regolamento CPL: la versione stabilita nella nota a piè di pagina dell'articolo 2 capoverso 4 OPChim;
- per gli allegati I–VII del regolamento CLP: la versione stabilita nell'allegato 2 numero 1 OPChim.

Codice IBC

International Bulk Chemical Code, IBC-Code, edizione 2007, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

ICAO

Technical Instructions for the SAFE Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO), International Air Transport Association (IATA), edizione 2007-2008.

IMDG

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG), Organizzazione marittima internazionale (IMO), edizione 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

Convenzione MARPOL

Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, MARPOL 73/78 — edizione consolidata 2006, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

MEPC.2/Circ.

MEPC.2/Circ. (MEPC: comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO), Provisional categorization of liquid substances, 14a versione, applicabile dal 1° gennaio 2009.

Regolamento REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. In Svizzera è determinante quanto segue:

- per le disposizioni del testo di base del regolamento REACH: la versione stabilita nella nota a piè di pagina dell'articolo 2 capoverso 4 OPChim;
- per l'allegato II del regolamento REACH: la versione stabilita nell'allegato 2 numero 3 OPChim;
- per gli allegati VI–XI del regolamento REACH: la versione stabilita nell'allegato 4 OPChim.

Direttiva 2000/39/CE

Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro, GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/161/UE, GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87.

Direttiva 2006/15/CE

Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE, GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36.

Direttiva 2009/161/UE

Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione, GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87.

Direttiva 2008/68/CE

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, GU L 260 del 30.9.2008, pag. 1.

Direttiva 80/181/CEE

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE, GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

Direttiva 89/686/ CEE

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera
La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.
Gennaio 2017

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale, GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

RID

Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
Allegato 1 all'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci) della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari, versione applicabile dal 1° gennaio 2009 (<http://www.otif.org/index.php?L=0>).

Regolamento (UE) n. 2015/830

Regolamento (UE) n. 2015/830 della Commissione, del 28 maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato II, GU L 132 del 29 maggio 2015, pagina 8.

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,
BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera
La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.
Gennaio 2017



Allegato 4: Abbreviazioni e definizioni

UFAM

Ufficio Federale dell'Ambiente

Principio Cassis de Dijon

Secondo questo principio, le merci fabbricate legalmente in uno Stato membro dell'UE possono essere vendute anche in tutti gli altri Stati dell'UE. In Svizzera, questo principio è stato recepito mediante l'articolo 16a capoverso 1 LOTC.

<https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/rechts-und-vollzugsgrundlagen/cassis-de-dijon.html>

Norme CEN

Comitato europeo di normazione (**Comité Européen de Normalisation**), cfr.:

<https://www.cen.eu/Pages/default.aspx>;

<http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/>

CLP

Classificazione, etichettatura e imballaggio (**Classification, Labelling and Packaging**)

Control Banding

Control Banding è un approccio qualitativo di valutazione dei rischi volto a stimare l'esposizione a prodotti chimici pericolosi sul posto di lavoro e a derivare misure di protezione sul lavoro. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 4.8 della «Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza» dell'ECHA nonché al seguente sito Internet:

www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/ctrl_banding/whatis.htm

DNEL

Livello di esposizione al di sotto del quale non si verificano effetti negativi sull'uomo (**Derived no effect level**)

ECHA

Agenzia europea per le sostanze chimiche (**European Chemicals Agency**) (<http://echa.europa.eu>)

UE

Unione europea

SEE

Spazio economico europeo

Valori MAK

Valori massimi di concentrazione sul posto di lavoro (**Maximale Arbeitsplatz-Konzentrationswerte**)

L'elenco dei valori limite sul posto di lavoro in Svizzera può essere scaricato dal sito Internet della SUVA:

<https://www.suva.ch/it-ch/praevention/sachthemen/berufskrankheiten-und-deren-verhuetung>

od ordinato, a pagamento, alla SUVA, casella postale, 6002 Lucerna (pubblicazione SUVA 1903.d).

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,
BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

Fattore M

Fattore moltiplicatore (cfr. art. 2 par. 34 del regolamento CLP). Si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico (tossicità acuta categoria 1 o tossicità cronica categoria 1) ed è utilizzato per ottenere, mediante il metodo della somma, la classificazione di una miscela in cui è presente la sostanza.

MRA

Accordo sul reciproco riconoscimento (**M**utual **R**ecognition **A**greement)

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (www.oecd.org/)

PBT

Persistente, bioaccumulabile e tossico (**p**ersistent, **b**ioaccumulative and **t**oxic)

PNEC

Concentrazione al di sotto della quale non è prevedibile alcun effetto sull'ambiente (**P**redictet **n**o **e**ffect concentration)

Codice QR

Codice **Q**uick **R**esponse (codice a barre bidimensionale per la trasmissione di informazioni)

REACH

Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (**R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation and **R**estriction of **C**hemicals)

SUVA

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (www.suva.ch)

SVHC

Sostanza estremamente problematica (**s**ubstance of **v**ery **h**igh **c**oncern)

DATEC

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

vPvB

Molto persistente e molto bioaccumulabile (**v**ery **p**ersistent and **v**ery **b**ioaccumulative)

DEFR

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (dal 1° gennaio 2013, in Svizzera a livello federale il settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione è riunito nel Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR, l'ex Dipartimento federale dell'economia DFE).

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

Allegato 5: Informazioni su Internet

Internet offre molte fonti di dati. Qui di seguito sono indicati alcuni indirizzi Internet utili; non si garantisce tuttavia la correttezza dei dati che figurano in questi siti.

		d	f	i	e
Svizzera					
REACH-Help-Desk	https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/reach-clp-helpdesk/reach-helpdesk.html	X	X	X	X
Organo di notifica per prodotti chimici	www.anmeldestellechem.admin.ch	X	X	X	X
Servizio di valutazione UFSP	www.bagchem.ch	X	X	X	
Servizio di valutazione UFAM	http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/index.html?lang=it	X	X	X	X
Servizio di valutazione SECO	www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Chemikalien-und-Arbeit.html	X	X	X	
Servizio di valutazione UFAG	https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel.html	X	X	X	
Conferenza dei Capi dei Servizi cantonali per la protezione dell'ambiente	www.kvu.ch	X	X	X	
Servizi cantonali per i prodotti chimici	www.chemsuisse.ch	X	X	X	
Fonti di informazioni sulle schede di dati di sicurezza internazionali					
Allegato II regolamento REACH, modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 2015/8300	eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0830	X	X	X	X
Chemical Safety Assessment, Part G (extending the SDS)	guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm?time=1244210113%23GAG				X
Informazione ed orientamenti dell'ECHA per la stesura di schede di dati di sicurezza	https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach	X	X	X	X
«Sicherheitsdatenblatt», UBA Vienna	www.umweltbundesamt.at/umweltinformation/chemikalien/sdb/	X			
«La fiche de données de sécurité», Institut national de recherche et de sécurité (INRS)	www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS723page40		X		
Kommentiertes Sicherheitsdatenblatt als Leerformular von BAuA und BDI (Germania)	www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/SDB/Muster/Muster.html	X			X
Ricerca di schede di dati di sicurezza					
euSicherheitsdatenblatt - Sicherheitsdatenblätter, Università di Magonza	www.eusdb.de/	X			X
Fraasi standard: European Standard Phrase Catalogue	www.esdscom.eu/	X			X
Quick-FDS® schede di dati di sicurezza	www.quickfds.com/	X	X	X	X
Fonti di dati tossicologici ed ecotossicologici sulle sostanze					
Banche dati dell'ECHA sui prodotti chimici	echa.europa.eu/de/information-on-chemicals				X
eChemPortal dell'OCSE elaborato in collaborazione con l'ECHA: portale globale sui prodotti chimici	www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en				X
National Library of Medicine: Specialized Information Service	chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp				X

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

ECOTOX (U.S. environmental protection agency)	cfpub.epa.gov/ecotox/				X
Informationssystem gefährliche/umweltrelevante Stoffe (IGS)	igsvtu.lanuv.nrw.de/igs_portal	X			
Gefahrstoffdatenbank der Länder (GDL)	www.gefahrstoff-info.de/	X			
Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Länder (GSBL)	www.gsbl.de/	X			X
GESTIS-Stoffdatenbank	http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de/000000.xml?format=templates&fn=default.htm&vid=gestisdeu.sdbdeu\$3.0	X			X
Les fiches toxicologiques de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)	www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html		X		(X)
National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) of the Australian Government: Chemical assessment reports	www.nicnas.gov.au/chemical-information				X

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017

Storia dei cambiamenti in questo documento

Data	Argomento
05.08.2015	Versione base
08.09.2015	All'allegato 2 " Esigenze nazionali nella sezione 15 " : Due avvertimenti aggiunto per l'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori e l'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani sul lavoro pericolosi e l'ordinanza sulla protezione della maternità
18.09.2015	Capitolo 2.7: Chiarimento per quanto riguarda le lingue
23.10.2015	Capitolo 2.1: Inserimento di nota Capitolo 2.4: Aggiunta riguardante la consegna della SDS su domanda
15.12.2015	In tutto il documento: adattamento alla revisione del OPChim (stato 1 dicembre 2015), che tiene conto della revisione dell'allegato II del regolamento REACH dal (UE) n 2015/830. All'allegato 2 " Esigenze nazionali nella sezione 15 " : completata da SVHC
05.01.2016	Allegato 1: Adaptazioni linguistiche
04.02.2016	Alegato 1 3.2.1 lit. b: i valori limite UE sono decisivi e non di SUVA.
24.03.2016	Allegato 1 Sezione 13, Allegato 2 Sezione 13, Allegato 3: adattati a la nuova Ordinanza sui rifiuti, OPSR. Allegato 5: collegamenti aggiornati
26.04.2016	Allegato 2 Sezione 7: Chiarimente per quanto riguarda le classi di stoccaggio
23.01.2017	Controllare e aggiornare i collegamenti

Per informazioni supplementari:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione prodotti chimici dell'UFSP, telefono +41 (0) 58 46 29640,

BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.

Gennaio 2017